



II PARTE

LA GOVERNANCE E GLI STRUMENTI PER LA COSTRUZIONE DEL SISTEMA

CAP 3 - La costruzione del Piano sociale di zona e le risorse disponibili

3.1 – La programmazione finanziaria integrata: risorse e vincoli	128
3.1.1 - La definizione del “budget ordinario” del Piano sociale di zona	128
Il Fondo nazionale delle Politiche Sociali (FNPS)	131
I Fondi per la Povertà nazionali e regionali (FPOV e FGSA-POV)	135
Il Fondo nazionale Non Autosufficienza (FNA)	137
Il Fondo globale socioassistenziale (FGSA)	138
Il Fondo premiale (FGSA-PREM)	139
Il Fondo di compartecipazione comunale (FCOM)	140
Scheda A – Prospetto di Programmazione delle Risorse per i Servizi e gli Interventi a valenza di Ambito Territoriale (Gestione Associata Unica E/O Unitaria)	143
Scheda B – Prospetto di Programmazione delle Risorse Comunali Eccedenti il cofinanziamento Minimo Obbligatorio (e fino alla concorrenza della spesa sociale media) per i servizi e gli interventi a valenza comunale	146
Scheda C – Prospetto di Programmazione delle “Altre” Risorse utilizzate dai comuni e dall’ambito territoriale per i servizi di welfare	148
3.1.2 - Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ed il Piano operativo del MLPS (D.D. n. 450/2021)	152
MAPPA REGIONALE DELLE M.I. DI AMBITO INVIATA A MLPS	154
3.1.3 – Altre risorse aggiuntive di derivazione comunitaria, nazionale e regionale	155



3.2 – Costruzione, aggiornamento, monitoraggio e valutazione del Piano sociale di zona	157
3.2.1 - Procedure, tempi e modalità di approvazione del Piano sociale di zona	159
3.2.2 - Modalità e tempi di rendicontazione e aggiornamento	160
3.3 – La gestione associata e l'organizzazione dell'Ambito territoriale: indicazioni e priorità	163
3.3.1 – La concertazione territoriale	163
3.3.2 - La gestione associata delle funzioni amministrative	165
3.3.3 – L'Ufficio di Piano di zona: organizzazione, funzioni e strumenti	167
3.3.4 – L'organizzazione del Servizio Sociale Professionale	172



3.1 – La programmazione finanziaria integrata: risorse e vincoli

Nella prima parte del presente documento di programmazione è stata delineata la strategia complessiva dell'azione da condurre a livello regionale per l'implementazione, il consolidamento e l'innovazione del sistema di welfare pugliese, al fine di dare risposte ai tanti bisogni rilevati dal territorio e di raggiungere le finalità descritte nel capitolo 1 del presente Piano, nell'alveo complessivo della programmazione nazionale e comunitaria in materia di inclusione sociale. E' evidente che tale ambiziosa sfida ha bisogno di risorse, opportunità e strumenti per poter essere condotta in modo efficace e fruttuoso. Proprio alle risorse (finanziarie, materiali, umane, strutturali e sistemiche) ed alle tante opportunità in campo è dedicato il presente capitolo 3, tutto incentrato, appunto, sulla dimensione finanziaria concernente la costruzione del sistema di protezione sociale dei prossimi anni, ma anche sulla delicata questione della *governance* dello stesso sistema, ossia delle migliori modalità di organizzare e mettere in relazione attori e risorse in una quadro che si preannuncia ancor più complesso ed articolato rispetto al recente passato.

Una importante premessa di metodo

Con riferimento alla programmazione finanziaria delle risorse, gli Ambiti Territoriali sono chiamati a porre in essere un considerevole sforzo di coordinamento ed integrazione tra gli stanziamenti ordinariamente assegnati per il finanziamento dei Piani sociali di zona (FNPS, FNA, FPOV, FGSA e risorse comunali) e le numerose fonti "altre" di derivazione nazionale, europea o regionale che completano il quadro delle risorse a disposizione per l'attuazione degli interventi di welfare territoriale del prossimo triennio. L'attuale tempistica di scrittura del presente documento di programmazione non consente di avere certezza assoluta sull'ammontare di tali risorse "terze" che andranno a completare il quadro delle programmazioni sociali dei prossimi anni, sì che quanto riportato nel presente Piano è suscettibile di modifiche, integrazioni e implementazioni derivanti dal perfezionamento degli atti normativi e regolamentari di riferimento, come esplicitamente a più riprese richiesto negli incontri di concertazione.

3.1.1 - La definizione del "budget ordinario" del Piano sociale di zona

Un primo elemento rilevante sta nel fatto di avere a disposizione, per la prima volta, un orizzonte di programmazione finanziaria pluriennale piuttosto stabile e definito. Infatti, la definizione dei Decreti ministeriali di assegnazione e riparto delle risorse nazionali (al momento FNPS e Fondo POV, nel corso del 2022 anche FNA) su base triennale, unita alla possibilità di determinare anche il cofinanziamento regionale su base triennale (FGSA), consente, fin da subito, di avere il quadro chiaro delle risorse disponibili in quello che possiamo definire **budget ordinario dei Piani sociali di zona** per l'intero triennio di programmazione 2022-2024. E' possibile dunque definire, in modo piuttosto attendibile, la dotazione complessiva triennale di tale **budget ordinario** dei Piani sociali di zona attraverso uno schematico prospetto di sintesi.



Fonte di finanziamento	2022	2023	2024	Note
FGSA (Risorse regionali) Risorse per i Piani di zona	13.000.000,00 €	13.000.000,00 €	13.000.000,00 €	Le risorse rinviengono dallo stanziamento previsto per le annualità 2022-2023-2024 con la L. R. n. 52/2021 recante l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Puglia per le annualità 2022-2024.
FGSA (Risorse regionali) Risorse fondo premiale	3.000.000,00 €	-	-	L'accantonamento di risorse premiali per incentivare l'azione di rafforzamento degli Uffici di Piano e la gestione associata viene disposto e regolato, al momento, per la prima annualità (2022). Ci si riserva per le annualità successive di effettuare opportune valutazioni al fine di calibrare lo strumento in modo sempre più efficace (dotazione e modalità di accesso).
FNPS (Risorse nazionali) Risorse per i Piani di zona	27.126.716,00 €	27.126.716,00 €	27.126.716,00 €	Si tratta del 99% delle risorse FNPS 2021-2023 di cui al Decreto Interministeriale (MLPS – MEF) di assegnazione e riparto del 22/10/21 (reg Corte dei Conti del 12/11/2021).
FNA (Risorse nazionali) Risorse per i Piani di zona	12.000.000,00 €	12.000.000,00 €	12.000.000,00 €	Le risorse allocate nel 2022 sono quota parte del FNA di competenza 2021 (DPCM 21/11/2019 di riparto e Piano nazionale N. A. 2019 - 2021). Le risorse allocate nel 2023 e 2024 sono stime effettuate a partire dal dato "storico". Il nuovo Decreto FNA 2022-2024 si attende nel 2022. La Legge n. 234/2021 (Bilancio dello Stato 22-24) prevede un aumento di tale fondo.
FONDO POVERTA' (Risorse nazionali) Risorse per i Piani di zona (sostegni RdC)	48.589.200,00 €	43.338.593,00 €	33.865.200,00 €	Si tratta delle risorse FPOV (quota servizi) 2021-2023 di cui al Decreto Interministeriale (MLPS – MEF) di assegnazione e riparto del 30/12/21 (reg Corte dei Conti del 24/01/2022).
FONDO POVERTA' (Risorse nazionali) Risorse per i Piani di zona (pov estrema e progetto Careleavers)	1.262.600,00 €	1.262.600,00 €	1.262.600,00 €	Si tratta delle risorse di cui al citato Decreto Interministeriale del 30/12/21 (reg Corte dei Conti del 24/01/2022) riservate a progetto Careleavers (pari a 400.000,00 €) e povertà estrema (862.600,00 €).
FONDO POVERTA' – (Risorse regionali) Risorse per i Piani di zona (quota di cofinanziamento regionale)	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	Si tratta della quota di cofinanziamento regionale rispetto alle attività finanziate dal Fondo povertà.



RISORSE COMUNALI Cofinanziamento minimo obbligatorio	149.465.115,00 €	149.465.115,00 €	149.465.115,00 €	<i>Si tratta di un valore stimato basato sul dato registrato nel triennio 2018-2020, quale stanziamento di risorse proprie su base annuale da parte degli Ambiti territoriali.</i>
TOTALE STIMATO RISORSE PER PDZ	254.941.031,00 €	246.690.424,00 €	237.217.031,00 €	<i>Al totale andranno aggiunti i residui dei vecchi PdZ</i>



A partire da quanto appena esplicitato, risulta già chiara la dimensione finanziaria delle programmazioni ordinarie di Ambito dei prossimi anni. Il budget ordinario complessivo (riferito come detto alle sole risorse ordinarie riservate ai PdZ) che gli Ambiti territoriali pugliesi saranno chiamati a gestire si attesta intorno ad un valore stimato complessivo di poco inferiore ai 750 milioni di euro per l'intero triennio, per una media ad Ambito che supera i 15 milioni di euro complessivi.

Vincoli e priorità per la programmazione finanziaria di Ambito

Ciascun Ambito territoriale sarà dunque chiamato a comporre il proprio quadro di programmazione, partendo innanzitutto dalla definizione e dall'allocatione delle risorse che costituiscono il **budget ordinario del Piano sociale di zona**. Ci si riferisce a:

1. *Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) - competenza 21-23 (PdZ 22-24)*
2. *Fondo Nazionale Povertà (FPOV) - competenza 21-23 (PdZ 22-24)*
3. *Fondo Nazionale Non Autosufficienza (FNA) - competenza 21 (PdZ 22) e competenza 22-23 (PdZ 23-24)*
4. *Fondo globale socioassistenziale (FGSA) - competenza 22-24 (PdZ 22-24)*
5. *Fondo regionale cofinanziamento povertà (FGSA-POV) - competenza 22-24 (PdZ 22-24)*
6. *Fondo cofinanziamento comunale (FCOM) - competenza 22-24 (PdZ 22-24) nella misura e secondo le modalità indicate nelle pagine seguenti.*

Tali risorse potranno essere utilizzate secondo l'ordine di priorità schematicamente di seguito descritto:

- ✓ **garantire tutti i LEP** definiti in sede di norma primaria ed in sede di programmazione nazionale (si veda in proposito la dettagliata descrizione fatta al capitolo 1);
- ✓ **promuovere le "azioni di potenziamento"** individuate dalla programmazione nazionale;
- ✓ assicurare una opportuna diffusione ed attivazione degli interventi definiti come **obiettivi di servizio di valenza regionale** nell'ambito del presente documento di programmazione;
- ✓ rispondere ad **ulteriori bisogni specifici territoriali** individuati come prioritari a livello di singolo Ambito territoriale.

Occorre altresì precisare che gli Ambiti territoriali, nella costruzione del proprio Piano sociale di zona, sono chiamati a rispettare il predetto ordine di priorità nell'allocatione delle risorse, secondo le indicazioni ed i vincoli previsti dalle norme nazionali e regionali vigenti in ordine all'utilizzo dei diversi fondi (si vedano in particolare i *Decreti* di riparto dei Fondi nazionali) e definite nei relativi documenti di programmazione, che vengono di seguito richiamati, e comunque ad utilizzare le stesse esclusivamente per l'attivazione/consolidamento dei soli servizi ed interventi previsti dal nomenclatore nazionale allegato al Decreto Interministeriale 22/10/2021 di assegnazione e riparto delle risorse del Fondo nazionale delle Politiche sociali 2021-2023 (**Allegato**



D), come opportunamente completato con ulteriori priorità regionali. A partire dal presente ciclo di programmazione tale nomenclatore (riprodotto di seguito) viene, infatti, assunto anche a base della programmazione regionale e locale in Puglia al fine di garantire maggiore omogeneità di attivazione ed articolazione dei servizi e degli interventi e della relativa programmazione finanziaria, oltre che un più facile conferimento dei dati nell'ambito della costituzione dei flussi informativi nazionali e regionali (SIUSS/SIOSS e SIRS), per i quali si rimanda al successivo capitolo 4.

**SCHEMA DI RIFERIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
(ALL. D Decreto Interministeriale 22/10/2021)**

Macro-attività		Interventi e servizi sociali	
A.	Accesso, valutazione e progettazione	A. 1	Segretariato sociale – PUA.
		A. 2	Servizio sociale professionale.
		A. 3	Centri anti violenza.
B.	Misure per il sostegno e l'inclusione sociale	B. 1	Integrazioni al reddito.
		B. 2	Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare.
		B. 3	Sostegno socio-educativo scolastico.
		B. 4	Supporto alle famiglie e alle reti familiari.
		B. 5	Attività di mediazione.
		B. 6	Sostegno all'inserimento lavorativo.
		B. 7	Pronto intervento sociale e Interventi per le povertà estreme.
		B. 8	Altri interventi per l'integrazione e l'inclusione sociale.
C.	Assistenza Domiciliare	C. 1	Assistenza domiciliare socio-assistenziale.
		C. 2	Assistenza domiciliare Integrata con servizi sanitari.
		C. 3	Altri interventi per la domiciliarità.
		C. 4	Trasporto sociale.
D.	Centri servizi, diurni e semi-residenziali	D. 1	Centri con funzione socio-educativa-ricreativa.
		D. 2	Centri con funzione socio-assistenziale.
		D. 3	Centri e attività a carattere socio-sanitario.
		D. 4	Centri servizi per povertà estrema.
		D. 5	Integrazione retta/voucher per centri diurni.



E.	Strutture comunitarie e residenziali	E. 1	Alloggi per accoglienza di emergenza.
		E. 2	Alloggi protetti.
		E. 3	Strutture per minori a carattere familiare.
		E. 4	Strutture comunitarie a carattere socio-assistenziale.
		E. 5	Strutture comunitarie a carattere socio-sanitari.
		E. 6	Strutture di accoglienza notturna per povertà estrema.
		E. 7	Servizi per Aree attrezzate di sosta per comunità rom, sinti e caminanti.
		E. 8	Integrazione retta/voucher per strutture residenziali.



SCHEMA AGGIUNTIVO INDICANTE ULTERIORI INTERVENTI E PRIORITA' REGIONALI

F. 1	Potenziamento professioni sociali.
F. 2	Progetti di Vita Indipendente e per il "dopo di noi".
F. 3	Progetti sperimentali per il sostegno alla figura del "caregiver" familiare.
F. 4	Servizi sociali per la prima infanzia.
F. 5	Centri per ascolto maltrattanti (CAM).
F. 6	Interventi conciliazione vita-lavoro.
F. 7	Interventi di inclusione per LGBTI.
T	Ufficio di Piano, sistemi informativi e azioni di monitoraggio e valutazione della qualità.

A partire da quanto definito nelle righe precedenti si illustrano, di seguito, una serie di ulteriori vincoli specifici da rispettare in ordine all'utilizzo dei diversi fondi.

Il Fondo nazionale delle Politiche Sociali (FNPS)

Le risorse del FNPS possono essere utilizzate per tutti gli interventi definiti dal Decreto Interministeriale di riparto (come individuati nel predetto Allegato D allo stesso Decreto). Si tratta, in sostanza, di tutti gli interventi richiamati dalle lettere A - E dello schema proposto alla pagina precedente. Fra questi una quota considerevole **(50%) va agli interventi a favore di minori, adolescenti e famiglie** secondo una linea di indirizzo già prevista e perseguita negli ultimi anni. In questa prima quota di riserva sono ricomprese anche le risorse destinate annualmente al **progetto PIPPI** che, per la Puglia, ammontano ad almeno € 250.000,00 annui (per il finanziamento della progettualità in almeno 4 Ambiti territoriali, per un ammontare complessivo annuo di 62.500,00 € per Ambito/progetto). In proposito si specifica che la scelta degli Ambiti territoriali (per cui si rinvia a specifico ed ulteriore atto) con i quali condurre la citata azione progettuale nel corso di ciascuno dei tre anni oggetto della presente programmazione sarà effettuata tenendo conto della partecipazione alle precedenti annualità della sperimentazione e dell'accesso ai finanziamenti riservati alla stessa misura a valere sul PNRR, ciò con l'intento di potenziare l'azione in parola e di provare a raggiungere con la stessa tutto il territorio regionale.

Un'ulteriore riserva indicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è destinata a dare attenzione a due temi che per la prima volta entrano in maniera specifica nell'ambito della



programmazione sociale, quali la **supervisione del personale dei servizi sociali** e l'implementazione dei **servizi connessi alle dimissioni protette** (nella misura definita nel prospetto che segue).

Oltre alle finalizzazioni ed ai vincoli appena richiamati previsti dal Decreto di assegnazione e riparto delle risorse FNPS (cui si rimanda per ulteriori dettagli), si intende confermare anche per il presente triennio di programmazione una serie di ulteriori finalizzazioni di risorse effettuata su base regionale a valere su detto fondo. In particolare ci si riferisce:

- **alle risorse destinate al potenziamento dei servizi di contrasto alla violenza su donne e minori** (confermate nella misura di € **40.000,00 all'anno, per ciascuno degli anni 2022-2023-2024**, per ciascun Ambito territoriale) da destinare per metà al funzionamento della rete dei Centri antiviolenza e per metà al concorso al pagamento delle rate per l'inserimento in Casa rifugio;
- alla quota pari al **5% delle risorse complessive del Fondo in questione per la prima annualità di programmazione (2022)** da destinare ai Comuni capoluogo di provincia per il **cofinanziamento degli interventi di accoglienza e presa in carico di minori stranieri non accompagnati e di donne straniere con minori in situazione di emergenza e fragilità**, in ragione della dimensione del fenomeno registrato per ciascun Comune interessato e quindi dell'incidenza della spesa sostenuta sul totale della spesa registrata a livello regionale (dopo la prima annualità ci si riserva una valutazione sul tema, al fine di determinare ammontare ed utilizzo dei fondi afferenti alle annualità successive 2023-2024).

La tabella che segue ripropone in forma schematica i vincoli appena richiamati, mentre lo schema successivo offre dettagli rispetto all'utilizzo della quota riservata ai servizi ed interventi rivolti alla tutela dei minori, degli adolescenti e delle famiglie.

N .	Intervento	Tipologia	Riserva minima (valore % arrotondato)	Quota annuale risorse FNPS PdZ
1	Interventi per minori, adolescenti e famiglie ¹	(cfr. all. D al Decreto e prospetto che segue)	49%	€ 13.450.361,57
2	Interventi per minori, adolescenti e famiglie (quota progetto PIPPI)	Quota progetto PIPPI	1%	€ 250.000,00
3	Supervisione personale servizi sociali	LEPS	3%	€ 822.021,69
4	Dimissioni protette	LEPS	3%	€ 822.021,69
5	Presa in carico di minori stranieri non accompagnati e donne straniere con minori in situazioni di fragilità	Vincolo I annualità (da rivalutare in corso di programmazione)	5%	€ 1.370.036,16
6	Interventi di contrasto per donne e	ODS REGIONALE	7%	€ 1.800.000,00

¹ **Dettaglio degli interventi consentiti con le risorse riservate all'area di intervento "minori e famiglie"**



	minori vittima di violenza			
7	Quota indistinta per altri servizi ed interventi (ad esempio <i>Valutazione multidimensionale, Potenziamento professioni sociali, PUA, etc.</i>)	(cfr. all. D al Decreto)	31%	€ 8.612.274,88
T	TOTALE RISORSE FNPS ASSEGNATE AD AMBITI PER PDZ		99%	27.126.716,00 €

Interventi di sostegno al contesto familiare in cui vivono bambini e ragazzi	<ul style="list-style-type: none"> a) sostegno socio-educativo domiciliare; a) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; c) specifici sostegni in presenza di un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita; d) attivazione e sostegni innovativi (percorsi gruppal, famiglie/personone di appoggio, etc.); 	B2-B4-B5 (nomenclatore)
Interventi di sostegno al contesto quotidiano territoriale e scolastico	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>Nella scuola</i>: interventi co-progettati e cogestiti con gli insegnanti sia di gruppo, sia in équipe multidisciplinare per singoli alunni/studenti in condizioni di difficoltà/rischio; b) <i>Nel territorio</i>: sostegni e servizi socio-educativi territoriali. 	B2-B3 (nomenclatore)
Presenza in carico minori allontanati dalla famiglia di origine		
Garanzia Infanzia		
Promozione scuola territorio - GET UP		

Va infine esplicitato che una quota ulteriore del FNPS, aggiuntiva rispetto al dato riportato nella precedente tabella e pari all'1% della dotazione complessiva del Fondo stesso attribuito alla Regione Puglia (274.007,14 €), viene riservato annualmente per il cofinanziamento di azioni di sistema regionali, per lo più riferite alla gestione del sistema informativo sociale regionale (SISR), come previsto espressamente dal citato Decreto Interministeriale (Art. 2, co. 1bis).

Dopo aver presentato le finalizzazioni ed i vincoli su tale specifico fondo, si riportano nel prospetto che segue i criteri di riparto della quota del FNPS che sarà assegnata agli Ambiti territoriali per l'annualità 2022, con adozione di specifico atto a seguito dell'approvazione del presente Piano e prima della definizione dei Piani sociali di zona di Ambito territoriale. Si tratta delle quote di cui alle righe n. 1, 3, 4, 7 della tabella precedente per un totale complessivo di **23.706.679,84 €**.

Contestualmente, dopo l'approvazione del presente Piano, sempre con gli stessi criteri saranno ripartite a favore di tutti gli Ambiti territoriali le risorse per gli anni 2023 e 2024 (sempre con



riferimento alle quote prima richiamate) fino alla concorrenza del 70% dell'ammontare complessivo prima definito (**16.594.675,89 €**) al fine di consentire a tutti gli Ambiti di poter definire una programmazione complessiva su base pluriennale del Piano sociale di zona.

CRITERI DI RIPARTO FNPS (quota indistinta e quota minori e famiglie)	Quota ripartita
1 - Quota ripartita in base all'incidenza della popolazione residente di Ambito sul totale regionale.	40%
2 - Quota ripartita in base all'incidenza dei nuclei familiari residenti nell'Ambito sul totale regionale.	15%
3 - Quota ripartita in base all'incidenza della popolazione residente 0-17 anni di Ambito sul totale regionale.	30%
4 - Quota ripartita in base all'incidenza della popolazione residente 65 anni e oltre di Ambito sul totale regionale.	15%
TOTALE	100%

Le ulteriori risorse disponibili (tutte allocate sulla voce "risorse indistinte" di cui alla riga n. 7 del prospetto che precede, per un ammontare di **7.111.703,95 €** all'anno) saranno ripartite rispettivamente all'inizio del 2023 e del 2024 a seguito di opportune valutazioni effettuate dalle competenti strutture regionali in merito all'andamento dei Piani sociali di zona ed al diverso accesso degli Ambiti ad ulteriori e diverse fonti di finanziamento (PNRR, nuovo PON Inclusion, nuova programmazione dei fondi SIE 2021-2027, etc.).

Per il riparto di tali risorse relative alle annualità successive alla I si potranno utilizzare i criteri su riportati o criteri diversi individuati con apposito atto della Giunta Regionale in relazione alla necessità di far fronte a determinati bisogni emergenti.

Si chiarisce in proposito che i succitati criteri di riparto non si applicano alle quote finalizzate per l'implementazione del progetto PIPPI, per il sostegno ai servizi di contrasto alla violenza su donne e minori ed alla presa in carico di minori stranieri non accompagnati e di donne straniere con minori in condizioni di fragilità. Per tali quote si specifica quanto segue:

- la quota destinata al cofinanziamento dei servizi e degli interventi di contrasto alle diverse forme di violenza su donne e minori (1.800.000,00 € complessivi annui) sarà attribuita su base annua, ma con assegnazione triennale, contestualmente all'atto di riparto complessivo prima citato subito dopo l'approvazione del presente Piano, per una quota di pari importo (40.000,00 €) per ciascun Ambito territoriale;
- la quota destinata al progetto PIPPI sarà ripartita annualmente agli Ambiti territoriali che verranno di volta in volta individuati per l'implementazione dell'iniziativa con apposito e successivo atto (62.500,00 € annui per Ambito/progetto) da adottarsi dopo l'approvazione del presente Piano;
- la quota destinata al cofinanziamento di interventi di presa in carico per minori stranieri non accompagnati e donne straniere con minori in condizione di fragilità a favore di Comuni capoluogo di provincia per la prima annualità, sarà ripartita ai citati Comuni in ragione del carico di casi registrati sul territorio di riferimento, con apposito e successivo atto da adottarsi



dopo l'approvazione del presente Piano.

I Fondi per la Povertà nazionali e regionali (FPOV e FGSA-POV)

Le risorse del Fondo nazionale povertà possono essere utilizzate per tutti gli interventi definiti dal Decreto Interministeriale del 30/12/2021 di riparto ed assegnazione per le annualità 2021-2023. Si tratta, in sostanza, di interventi tesi prioritariamente a:

- potenziare i servizi sociali territoriali ed in particolar modo il Servizio sociale professionale;
- garantire i *sostegni* previsti nei progetti personalizzati/patti di inclusione a favore dei cittadini beneficiari del Reddito di cittadinanza;
- promuovere e potenziare una rete solida di servizi in favore di persone e famiglie in condizione di grave emarginazione (ivi compresi i percorsi di presa in carico delle persone senza dimora secondo l'approccio dell'*Housing first*);
- implementare le azioni di presa in carico, inserimento e supporto per i neomaggiorenni che provengono da percorsi di allontanamento dal rispettivo nucleo familiare (*prg. Care Leavers*).

La tabella che segue mostra in dettaglio tali vincoli contenuti nel Decreto.



TABELLA SINOTTICA PRIORITA' FPOV NAZIONALE

<i>Tipologia Fondo</i>	<i>Intervento</i>	<i>Riserva minima (valore % arrotondato)</i>	<i>Quota annuale risorse FPOV PdZ</i>
<i>Fondo povertà Quota servizi</i>	Riserva minima su Pronto intervento sociale	5 %	(2.429.460,00 € - 2022) (2.166.930,00 € - 2023) (1.693.260,00 € - 2024)
	Eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi e per gli oneri per l'attivazione dei PUC	2 % (max)	(971.784,00 € - 2022) (866.772,00 € - 2023) (677.304,00 € - 2024)
	Quota indistinta per il finanziamento dei LEPS art. 4, co. 13, D.L n. 4 /2019 (L. 26/2019)	93 %	(45.187.956,00 € - 2022) (40.304.891,00 € - 2023) (31.494.636,00 € - 2024)
<i>Fondo povertà Servizi povertà estrema</i>	Staz posta e res virtuale (POV ESTR)	12.5%	(107.825,00 € annui)
	Pronto intervento sociale	12.5%	(107.825,00 € annui)
	Housing first	25,00%	(215.650,00 € annui)
	ALTRI INERVENTI POV ESTREMA	50,00%	(431.300,00 € annui)
<i>Fondo povertà inserimento Care Leavers</i>	Progetto Care Leavers	100,00%	(400.000,00 € annui)

Dopo aver presentato le finalizzazioni ed i vincoli su tale specifico fondo, si chiarisce che:

- le risorse di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del citato Decreto Interministeriale di riparto del Fondo povertà (cosiddetta **quota servizi**) saranno assegnate a ciascun Ambito territoriale per l'intero triennio di riferimento del presente Piano ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del medesimo Decreto (60% sulla base dell'incidenza dei beneficiari RdC sul totale dei beneficiari registrati a livello regionale e 40% su base demografica), a seguito della definizione dell'atto di riparto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- le risorse di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del citato Decreto Interministeriale di riparto del Fondo povertà (cosiddetta **quota povertà estrema**) afferenti all'annualità 2021 (e da utilizzare nel corso del 2022) saranno assegnate agli Ambiti territoriali in cui ricadono



gli otto Comuni capoluogo di provincia, in proporzione alla dimensione demografica di ciascuno di essi, in linea con le indicazioni di cui all'articolo 6 del medesimo Decreto, con riserva di rideterminare il criterio e le modalità di assegnazione per le annualità successive a seguito di apposita attività di monitoraggio e valutazione sull'andamento del fenomeno e sul livello di copertura territoriale ed efficacia degli interventi attivati in materia;

- le risorse di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) del citato Decreto Interministeriale di riparto del Fondo povertà (cosiddetta *quota care leavers*) saranno oggetto di apposito e successivo atto con cui la Giunta Regionale potrà individuare gli Ambiti territoriali in cui attivare le azioni sperimentali destinate all'inclusione dei "neomaggiorenni", sulla base di apposite e successive valutazioni di carattere tecnico che tengano conto dell'andamento del fenomeno.

Contestualmente, dopo l'approvazione del presente Piano, saranno ripartite a favore di tutti gli Ambiti territoriali le risorse per gli anni 2022, 2023 e 2024 con riferimento alla quota di risorse regionali apportate a cofinanziamento dello stesso fondo. Il riparto avverrà adottando i medesimi criteri individuati dal MLPS con riferimento al Fondo nazionale (*'quota servizi'* di cui alla citata lettera a) del comma 2 dell'art. 3) per come già in precedenza richiamati ed alle citate risorse dovranno applicarsi gli stessi vincoli e le stesse previsioni prima richiamate, sempre per la *'quota servizi'* del Fondo nazionale povertà.

Il Fondo nazionale Non Autosufficienza (FNA)

Le risorse del Fondo in questione (per la quota parte che va agli Ambiti per il cofinanziamento dei Piani sociali di zona) sono destinate prioritariamente all'attuazione ed al potenziamento degli interventi per le persone non autosufficienti con particolare riguardo al tema dei servizi domiciliari ed ai presidi per l'accesso integrato (PUA/UVM).

E' importante citare al riguardo tutto quanto previsto dai **commi 159-171 della Legge 30/12/2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022)**, con riferimento a tutti gli interventi e servizi in materia di **sostegno delle persone anziane non autosufficienti e/o con ridotta autonomia e delle loro famiglie** con particolare riferimento ai servizi tesi a garantire il più possibile il mantenimento della persona anziana nel proprio contesto di vita (assistenza domiciliare, servizi di pronto intervento e supporto alle famiglie per il lavoro di cura, forme di co-housing sociale per persone anziane, interventi di domotica, etc. secondo quanto specificamente previsto al comma 162 della citata Legge di Bilancio).

Tutte queste previsioni saranno oggetto di apposita disciplina di dettaglio in specifici atti normativi e di programmazione la cui adozione è prevista proprio nel corso del 2022.

Pertanto per la prima annualità di vigenza del presente Piano Regionale e dei connessi Piani sociali do zona (2022) occorrerà riferirsi al solo ammontare specifico di risorse riservate alla



programmazione degli interventi sul tema già determinato nel precedente Piano nazionale in materia (riferito alle annualità 2019-2021 del Bilancio dello Stato che trovano attuazione appunto fino al corrente anno 2022) e che saranno assegnate a tutti gli Ambiti territoriali ad esito dell'approvazione del presente Piano secondo i seguenti criteri di riparto.

CRITERI DI RIPARTO FNA PER PIANI SOCIALI DI ZONA	Quota ripartita
1 - Quota ripartita in base all'incidenza della popolazione residente di Ambito sul totale regionale.	40%
2 - Quota ripartita in base all'incidenza della superficie territoriale di Ambito sul totale regionale.	10%
3 - Quota ripartita in base all'incidenza della popolazione residente 65 anni e oltre di Ambito sul totale regionale.	50%
TOTALE	100%

Ovviamente sul tema occorrerà tornare con opportune ed ulteriori indicazioni per le successive annualità, anche a partire dalla definizione del Piano nazionale per la non autosufficienza che vedrà la luce nel corso del 2022 in connessione con quanto definito nella già richiamata Legge di Bilancio dello Stato sulla materia in oggetto.

Il Fondo globale socioassistenziale (FGSA)

Le risorse del Fondo in questione sono lasciate per lo più alla libera programmazione degli Ambiti territoriali se si eccettua una riserva per il sostegno alla gestione dell'Ufficio di Piano, secondo quanto definito nei paragrafi che seguono.

Fatta questa sintetica premessa, si riportano nel prospetto che segue i criteri di riparto della quota del FGSA che sarà assegnata agli Ambiti territoriali per l'annualità 2022, con adozione di specifico atto a seguito dell'approvazione del presente Piano e prima della definizione dei Piani sociali di zona di Ambito territoriale. Si tratta della quota complessiva di **13.000.000,00 €**.

Contestualmente, dopo l'approvazione del presente Piano, sempre con gli stessi criteri saranno ripartite a favore di tutti gli Ambiti territoriali le risorse per gli anni 2023 e 2024 (sempre con riferimento alle quote annuali prima richiamate) fino alla concorrenza del 70% dell'ammontare complessivo prima definito (**9.100.000,00 € per ciascuno degli anni**) al fine di consentire a tutti gli Ambiti di poter definire una programmazione complessiva su base pluriennale del Piano sociale di zona.

CRITERI DI RIPARTO FGSA QUOTA PER I PDZ	Quota ripartita
1 - Quota ripartita in base all'incidenza della popolazione residente di Ambito sul totale regionale.	40%
2 - Quota ripartita in base all'incidenza dei nuclei familiari residenti nell'Ambito sul totale regionale.	10%
3 - Quota ripartita in base all'incidenza della popolazione residente 0-17 anni di Ambito sul totale regionale.	15%
4 - Quota ripartita in base all'incidenza della popolazione residente 65 anni e oltre di Ambito sul totale regionale.	35%
TOTALE	100%



Le ulteriori risorse disponibili (per un ammontare di **3.900.000,00 €** all'anno) saranno ripartite rispettivamente all'inizio del 2023 e del 2024 a seguito di opportune valutazioni effettuate dalle competenti strutture regionali in merito all'andamento dei Piani sociali di zona ed al diverso accesso degli Ambiti ad ulteriori e diverse fonti di finanziamento (PNRR, nuovo PON Inclusion, nuova programmazione dei fondi SIE 2021-2027, etc.).

Per il riparto di tali risorse relative alle annualità successive alla I si potranno utilizzare i criteri su riportati o criteri diversi individuati con apposito atto della Giunta Regionale in relazione alla necessità di far fronte a determinati bisogni emergenti.

Il Fondo premiale (FGSA-PREM)

Per l'anno 2022 si prevede una riserva di risorse a valere sul Fondo Globale Socio Assistenziale che si aggiunge alla quota ordinaria di risorse assegnate agli Ambiti territoriali di cui si è parlato in precedenza. Tale dotazione di risorse viene configurata come un fondo premiale con l'intento di incentivare la gestione associata e l'efficacia nell'implementazione dei Piani sociali di zona.

Essendo un fondo premiale, quindi, l'accesso a tali risorse è preordinato al possesso ed alla dimostrazione di determinati requisiti di "qualità ed efficacia" dell'azione dell'Ambito territoriale nella fase di avvio del nuovo ciclo di programmazione.

Il prospetto che segue illustra sinteticamente i dettagli di tale fondo e le modalità di accesso per gli Ambiti territoriali.

Dotazione:	3.000.000,00 €
Requisiti di accesso:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piano di zona approvato 2. Ufficio di Piano formalmente costituito (come da PRPS) 3. Aumento della quota minima di cofinanziamento per i servizi a valenza d'Ambito (scheda A) almeno fino alla soglia del 150% di quanto definito a valere sui trasferimenti FNPS-FNA-FGSA della prima annualità (2022)* <p>* tale parametro è innalzato al 200% per gli Ambiti monocomunali</p> <p><i>N.B: Il parametro relativo all'aumento della quota minima di risorse a cofinanziamento dei servizi a valenza di Ambito territoriale va dimostrato sia in sede di programmazione che di rendicontazione.</i></p>
Modalità di accesso:	A domanda su procedura regionale da attivare nel settembre 2022
Modalità di riparto:	Fondo diviso in parti uguali a favore di tutti gli Ambiti ammessi al riparto fino ad un massimo di 200.000,00 €
Modalità di utilizzo:	Utilizzo libero su servizi a valenza d'Ambito (scheda A) con priorità su Ufficio di Piano (aggiuntivi rispetto al minimo previsto) e servizi innovativi e sperimentali

Come riportato nel prospetto, l'accesso al fondo premiale avverrà attraverso un'apposita



procedura attivata dai competenti uffici regionali, presumibilmente nel mese di settembre 2022.

La dotazione del fondo, al momento, ha carattere annuale, ma ci si riserva un suo rifinanziamento per le annualità successive a partire da una valutazione compiuta ad esito della prima annualità.

Il Fondo di compartecipazione comunale (FCOM)

Con riferimento ai vincoli per la programmazione finanziaria complessiva dei Piani sociali di zona ed in particolare alla quota di risorse a titolarità comunale da apportare a cofinanziamento dello stesso, al fine di promuovere la maggiore integrazione possibile della spesa sociale dei Comuni, si conferma il **vincolo già assunto per i precedenti periodi di programmazione: la quota di risorse proprie comunali di competenza del bilancio per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 che ciascun Ambito territoriale (ed ovviamente ciascun Comune che ne fa parte, pro quota) deve apportare quale cofinanziamento per la realizzazione dei servizi previsti nel Piano sociale di zona, non potrà essere inferiore alla spesa storica rilevata nel precedente periodo di programmazione.**

Tale spesa storica va calcolata (in relazione al triennio 2018-2020, preso a riferimento) attraverso apposite schede di rilevazione che saranno messe a disposizione dei Comuni e degli Ambiti territoriali, costruite partendo dal nomenclatore nazionale (**All. D Decreto FNPS**) già in precedenza illustrato che, come detto, viene fatto proprio (seppur con alcune integrazioni regionali) anche dal presente documento di programmazione regionale. Nella rilevazione dovranno essere imputate le risorse spese per il personale amministrativo che sia aggiuntivo rispetto alla dotazione minima prevista per l'Ufficio di Piano.

Nel caso in cui la spesa sociale storica dell'Ambito territoriale sia inferiore alla complessiva quota (100%) assegnata a valere sui trasferimenti regionali e nazionali ordinari (FNPS-FNA-FGSA) per la prima annualità dei Piani Sociali di Zona 2022-2024, è necessario che l'Ambito territoriale partecipi, per ciascuna annualità del triennio, la programmazione sociale con una quota di risorse almeno pari a quella ricevuta a valere sui trasferimenti prima citati per l'annualità 2022. Per il calcolo di tale quota minima non potranno essere allocate risorse di personale amministrativo, al netto della dotazione minima prevista per l'Ufficio di Piano.

Una deroga al vincolo prima esplicitato relativo al mantenimento della spesa sociale storica è consentita a quegli Ambiti territoriali cui afferiscono Enti Locali che dovessero aver avviato piani di riequilibrio di bilancio ovvero che siano stati dichiarati "strutturalmente deficitari" e che per tali circostanze determinano per l'intero Ambito territoriale l'impossibilità a mantenere il livello di spesa storica. Tale circostanza dovrà essere esplicitamente richiamata in sede di approvazione del Piano sociale di zona e dimostrato con gli atti amministrativi connessi.



La citata deroga, inoltre, può essere consentita anche ad altri Ambiti territoriali che non dovessero riuscire a mantenere il livello di spesa media storica registrato nel precedente triennio preso a riferimento; in tal caso l'Ambito in questione dovrà produrre apposita ed approfondita relazione che illustri le motivazioni alla base dell'eventuale mancato rispetto del vincolo (con l'indicazione del/dei Comuni che non rispettano la spesa storica). Tale relazione dovrà essere approvata formalmente quale allegato al Piano sociale di zona.

Va comunque chiarito che, **anche in caso di deroga**, le risorse proprie apportate a cofinanziamento da parte dei Comuni dell'Ambito territoriale per ciascuna delle annualità del Piano sociale di zona (2022-2023-2024) **non potranno essere inferiori alla complessiva quota (100%) assegnata a valere sui trasferimenti regionali e nazionali ordinari (FNPS-FNA-FGSA) per la prima annualità dei Piani sociali di zona (2022-2024), avendo sempre a riferimento le risorse della prima annualità (2022)**. Per il calcolo di tale quota minima non potranno essere allocate risorse di personale amministrativo, al netto della dotazione minima prevista per l'Ufficio di Piano.

Si ribadisce che **l'intera quota di cofinanziamento comunale (pari alla spesa storica registrata o al minimo possibile come già prima determinato) dovrà essere allocata per intero a cofinanziamento dei servizi e delle prestazioni inserite nel nomenclatore allegato al Decreto del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali come fatto proprio ed integrato nell'ambito del presente Piano**, che, come già evidenziato, diviene l'unico riferimento, in termini di declaratoria, della programmazione territoriale, anche al fine di consentire la rendicontazione della spesa secondo gli obblighi nazionali di legge nell'ambito del sistema SIOSS-SIUSS (cfr. capitolo 4).

Nell'ambito della quota complessiva di cofinanziamento, come precedentemente determinato, **una quota di risorse pari almeno al vincolo minimo già prima individuato dovrà essere allocata obbligatoriamente per i servizi a valenza d'Ambito a gestione associata unica o unitaria (cfr. scheda A nelle righe che seguono)**, con esclusione degli interventi di trasferimento monetario (intervento B1 del nomenclatore). La quota eccedente tale livello minimo obbligatorio potrà essere allocata, a scelta dei Comuni dell'Ambito, su servizi gestiti in forma associata o su servizi lasciati alla libera ed autonoma organizzazione ed erogazione a cura dei singoli Comuni (cfr. **scheda B** nelle righe che seguono).

La scelta che converge verso una sempre maggiore forma associata della gestione, lasciando al minimo indispensabile la quota di risorse riservata alla gestione su base comunale è certamente incoraggiata e ritenuta più proficua nell'ottica complessiva del presente documento di programmazione, perché più in linea con gli indirizzi strategici generali espressi a livello regionale e nazionale.

Si sottolinea, infine, che in sede di rilevazione del livello di spesa sociale media dichiarata in termini di risorse proprie comunali per gli anni 2018-2020 dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello regionale proposto allo scopo, basato sul nomenclatore dei servizi e delle prestazioni



allegato al Decreto di riparto del FNPS e con chiari rimandi all'allocazione delle risorse nel Bilancio dell'Ente, secondo la classificazione in uso ai sensi del D.lgs. 118/2011.

In sede di definizione del Piano sociale di zona 2022-2024, tutti gli Ambiti territoriali sono chiamati a verificare inoltre le posizioni debitorie pregresse dei singoli Comuni rispetto al Fondo Unico di Ambito definendo apposite compensazioni (qualora possibili) oppure specifici accordi per il progressivo conferimento delle quote pregresse di cofinanziamento. In ogni caso detti accordi non possono, per il principio di sussidiarietà orizzontale, penalizzare le popolazioni locali rispetto all'accesso ai servizi erogati a valere sui fondi complessivi del Piano sociale di zona.

Determinazione dei residui del precedente Piano sociale di zona

E' opportuno ricordare in questa sede che tutti gli Ambiti territoriali, in sede di predisposizione del nuovo Piano sociale di zona 2022-2024, dovranno verificare e dichiarare l'ammontare delle risorse ancora disponibili e non impegnate entro 31/12/2021 (comprehensive di tutti i residui dei precedenti PdZ). Rispetto a tali risorse è necessario specificare quanto delle stesse:

- a) attiene a trasferimenti ricevuti a titolo di FGSA;
- b) attiene a trasferimenti ricevuti a titolo di FNA;
- c) attiene a trasferimenti ricevuti a titolo di FNPS;
- d) attiene a trasferimenti ricevuti a titolo di FPOV;
- e) attiene a risorse comunali a cofinanziamento del precedente Piano sociale di zona.

Tutte le predette risorse, accantonate in avanzo vincolato, ove già incassate, dovranno essere previste nell'apposita sezione destinata alla costruzione del quadro finanziario del Piano sociale di zona 2022-2024, ed andranno ad ampliare la dotazione del ***budget ordinario del Piano stesso***.

La costruzione del quadro finanziario del Piano sociale di zona

Ciascun Ambito territoriale sarà, dunque, chiamato a comporre il proprio quadro di programmazione proprio a partire da quanto precedentemente illustrato.

In particolare la programmazione di Ambito sarà di valenza triennale (con aggiornamento annuali) e troverà sintesi in tre diversi prospetti (schede finanziarie del Piano di zona), i cui contenuti vengono di seguito sinteticamente illustrati, rinviando per ogni ulteriore dettaglio ad appositi atti gestionali che saranno adottati in attuazione del presente Piano.



Scheda A – Prospetto di Programmazione delle Risorse per i Servizi e gli Interventi a valenza di Ambito Territoriale (Gestione Associata Unica E/O Unitaria)

La prima scheda di programmazione (**scheda A – AMB**) ricalcherà lo schema del quadro sinottico delle priorità riportato nel precedente paragrafo 2.8. In tale scheda dovranno essere allocate tutte le risorse di quello che abbiamo definito il **budget ordinario del Piano sociale di zona**.

Si tratta di:

1. *Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)*
2. *Fondo Nazionale Povertà (FPOV)*
3. *Fondo Nazionale Non Autosufficienza (FNA)*
4. *Fondo globale socioassistenziale (FGSA)*
5. *Fondo regionale cofinanziamento povertà (FGSA-POV)*
6. *Fondo cofinanziamento comunale (FCOM) nella misura minima pari ad almeno il 100% dei trasferimenti ricevuti a valere su FNPS-FGSA-FNA per ciascuna annualità del Piano (il valore annuale da tenere a riferimento è quello dello stanziamento per l'annualità 2022)*
7. *Residui di stanziamento derivanti dai precedenti Piani sociali di zona*

Tali risorse potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per servizi a valenza d'Ambito territoriale. Questi dovranno essere erogati in forma associata (un solo soggetto gestore per conto dell'Ambito secondo quanto definito in Convenzione) o almeno unitaria (con più soggetti gestori ma almeno con regole di accesso, modalità organizzative e criteri di erogazione simili definiti a livello di Ambito territoriale).

Tutti i servizi erogati anche con il cofinanziamento di fondi derivanti da trasferimenti (comunitari, nazionali o regionali) dovranno comunque sempre essere erogati in forma associata unica.



**SCHEDA A - SERVIZI DEL PIANO DI ZONA A VALENZA D'AMBITO
(GESTIONE ASSOCIATA UNICA O UNITARIA)**

Interventi e servizi sociali		RISORSE PROGRAMMATE							
		RESIDU I PREC PDZ	FPOV	FGSA- POV	FNPS	FNA	FGSA	COM	TOTAL E
A.1.	Segretariato sociale								
A.2.	Servizio sociale professionale								
A.3.	Centri anti violenza								
B.1.	Integrazioni al reddito								
B.2.	Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare								
B.3.	Sostegno socio-educativo scolastico								
B.4.	Supporto alle famiglie e alle reti familiari								
B.5.	Attività di mediazione								
B.6.	Sostegno all'inserimento lavorativo								
B.7.	Pronto intervento sociale e Interventi per le povertà estreme								
B.8.	Altri interventi per l'integrazione e l'inclusione sociale								
C.1.	Assistenza domiciliare socio-assistenziale								
C.2.	Assistenza domiciliare Integrata con servizi sanitari								
C.3.	Altri interventi per la domiciliarità								
C.4.	Trasporto sociale								
D.1.	Centri con funzione socio-educativa-ricreativa								
D.2.	Centri con funzione socio-assistenziale								
D.3.	Centri e attività a carattere socio-sanitario								
D.4.	Centri servizi per povertà estrema								
D.5.	Integrazione retta/voucher per centri diurni								
E.1.	Alloggi per accoglienza di emergenza								



E.2.	Alloggi protetti								
E.3.	Strutture per minori a carattere familiare								
E.4.	Strutture comunitarie a carattere socio-assistenziale								
E.5.	Strutture comunitarie a carattere socio-sanitario								
E.6.	Strutture di accoglienza notturna per povertà estrema								
E.7.	Servizi per Aree attrezzate di sosta per comunità rom, sinti e caminanti								
E.8.	Integrazione retta/voucher per strutture residenziali								
F.1	Potenziamento professioni sociali								
F.2	Progetti di Vita Indipendente e per il "dopo di noi"								
F.3	Progetti sperimentali per il sostegno alla figura del "caregiver" familiare								
F.4	Servizi sociali per la prima infanzia (asili nido e innovativi)								
F.5	Centri per maschi maltrattanti (CAM)								
F.6	Interventi conciliazione vita-lavoro								
F.7	Interventi di inclusione per LGBTI								
T	Ufficio di Piano, sistemi informativi e azioni di monitoraggio e valutazione della qualità								



Scheda B – Prospetto di Programmazione delle Risorse Comunali Eccedenti il cofinanziamento Minimo Obbligatorio (e fino alla concorrenza della spesa sociale media) per i servizi e gli interventi a valenza comunale

Anche la seconda scheda di programmazione (**scheda B – COM**) ricalcherà lo schema del quadro sinottico delle priorità riportato nel precedente paragrafo 2.8. Infatti, come detto, con il presente Piano si assume tale schema come riferimento unico per la programmazione sociale sia comunale che di Ambito territoriale. In tale scheda dovranno essere allocate **SOLO** le risorse comunali, eccedenti il cofinanziamento minimo obbligatorio, che i singoli Enti continuano a gestire per servizi a erogati in proprio.

Tale scheda non viene compilata nel caso in cui tutta la spesa sociale comunale viene allocata per servizi a valenza di Ambiti territoriale (in gestione associata unica o almeno unitaria) nella scheda A definita in precedenza.

Gli Ambiti territoriali monocomunali non compilano la scheda B.

SCHEDA B - ULTERIORI SERVIZI DEL PDZ A VALENZA COMUNALE

Interventi e servizi sociali		RISORSE PROGRAMMATE							
		Comune 1	Comune 2	Comune 3	Comune 4	Comune 5	Comune ...	Comune ...	TOTAL E
A.1.	Segretariato sociale								
A.2.	Servizio sociale professionale								
A.3.	Centri anti violenza								
B.1.	Integrazioni al reddito								
B.2.	Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare								
B.3.	Sostegno socio-educativo scolastico								
B.4.	Supporto alle famiglie e alle reti familiari								



B.5.	Attività di mediazione								
B.6.	Sostegno all'inserimento lavorativo								
B.7.	Pronto intervento sociale e Interventi per le povertà estreme								
B.8.	Altri interventi per l'integrazione e l'inclusione sociale								
C.1.	Assistenza domiciliare socio-assistenziale								
C.2.	Assistenza domiciliare Integrata con servizi sanitari								
C.3.	Altri interventi per la domiciliarità								
C.4.	Trasporto sociale								
D.1.	Centri con funzione socio-educativa-ricreativa								
D.2.	Centri con funzione socio-assistenziale								
D.3.	Centri e attività a carattere socio-sanitario								
D.4.	Centri servizi per povertà estrema								
D.5.	Integrazione retta/voucher per centri diurni								
E.1.	Alloggi per accoglienza di emergenza								
E.2.	Alloggi protetti								
E.3.	Strutture per minori a carattere familiare								
E.4.	Strutture comunitarie a carattere socio-assistenziale								
E.5.	Strutture comunitarie a carattere socio-sanitario								
E.6.	Strutture di accoglienza notturna per povertà estrema								
E.7.	Servizi per Aree attrezzate di sosta per comunità rom, sinti e caminanti								
E.8.	Integrazione retta/voucher per strutture residenziali								
F.1	Potenziamento professioni sociali								
F.2	Progetti di Vita Indipendente e per il "dopo di noi"								
F.3	Progetti sperimentali per il sostegno alla figura del "caregiver" familiare								
F.4	Servizi sociali per la prima infanzia (asili nido e innovativi)								
F.5	Centri per maschi maltrattanti (CAM)								
F.6	Interventi conciliazione vita-lavoro								
F.7	Interventi di inclusione per LGBTI								
T	Ufficio di Piano, sistemi informativi e azioni di monitoraggio e valutazione della qualità								



Scheda C – Prospetto di Programmazione delle “Altre” Risorse utilizzate dai comuni e dall’ambito territoriale per i servizi di welfare

Anche la terza scheda di programmazione (**scheda C – ALTRO**) ricalcherà lo schema del quadro sinottico delle priorità riportato nel precedente paragrafo 2.8. Ma in questo caso si prevederà anche la possibilità di campi a compilazione libera in considerazione del fatto che in tale prospetto potranno essere inseriti anche servizi ed interventi di natura sperimentale che vengono attivati da risorse specifiche destinate allo scopo. Le risorse ascrivibili a questa scheda potranno afferire ad esempio a:

- trasferimenti regionali per l’attuazione di specifiche misure a regia regionale;
- trasferimenti statali destinate a progettualità ed azioni specifiche in materia di welfare;
- trasferimenti comunitari afferenti progettualità ed azioni specifiche in materia di welfare;
- altre risorse per interventi in materia di welfare.

La scheda C sarà una scheda che potrà avere una parte simile e comune a tutti gli Ambiti territoriali, da definire e compilare sulla base di indicazioni regionali e con particolare riferimento a fonti di finanziamento ed a progettualità che, in modo piuttosto omogeneo, interesseranno l’intero territorio regionale. Accanto a questa parte comune, tuttavia, si potranno comporre ulteriori sezioni della scheda in modo del tutto specifico ed originale in base a quanto su ciascun territorio si riuscirà attivare sia in termini di interventi che in termini di fonti di finanziamento e progettualità che i singoli Ambiti vorranno e sapranno mettere in campo con specifico riferimento al proprio contesto territoriale.

Non sfuggirà il fatto che dai quadri finanziari manca qualsiasi riferimento alle risorse afferenti alla compartecipazione delle ASL con riferimento all’implementazione di servizi ed interventi aventi carattere e natura integrati. La scelta operata con il presente Piano regionale di estrema attenzione a questo aspetto ha suggerito di definire i servizi oggetto di integrazione e le relative risorse in un quadro di sintesi che sia allegato all’Accordo di programma che Ambiti territoriali ed ASL/Distretti socio-sanitari andranno a sottoscrivere su ciascun territorio ad esito dell’approvazione dei rispettivi Piani sociali di zona.

Occorre precisare, infine, che gli strumenti illustrati saranno corredati da ulteriori schede e prospetti da utilizzare per la raccolta delle informazioni



di base dei servizi ed interventi programmati (schede di dettaglio con riferimento specifico agli interventi della scheda A), oltre che con riferimento all'esatta allocazione delle risorse nazionali trasferite (FNPS-FNA-FPOV) al fine di facilitare il compito di conferimento delle informazioni al sistema informativo sociale regionale e nazionale (SISR-SIOSS).

Tutte le schede e gli strumenti indicati saranno adottati con apposito atto subito dopo l'approvazione del presente Piano regionale.

Di seguito si fornisce, comunque, un fac-simile a solo titolo esemplificativo e non esaustivo delle principali schede di programmazione finanziaria dei Piani sociali di zona già definite in precedenza.

SCHEDA C - ULTERIORI SERVIZI DEL PDZ ATTIVATI CON ALTRE RISORSE

Interventi e servizi sociali		RISORSE PROGRAMMATE							
		PON INCLUS	PNRR	RISORS E RED	BUONI SERVIZI O ANZ	BUONI SERVIZI O MIN	FSC	...	TOTAL E
A.1.	Segretariato sociale								
A.2.	Servizio sociale professionale								
A.3.	Centri anti violenza								
B.1.	Integrazioni al reddito								
B.2.	Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare								
B.3.	Sostegno socio-educativo scolastico								
B.4.	Supporto alle famiglie e alle reti familiari								
B.5.	Attività di mediazione								
B.6.	Sostegno all'inserimento lavorativo								
B.7.	Pronto intervento sociale e Interventi per le povertà estreme								
B.8.	Altri interventi per l'integrazione e l'inclusione sociale								
C.1.	Assistenza domiciliare socio-assistenziale								



C.2.	Assistenza domiciliare Integrata con servizi sanitari								
C.3.	Altri interventi per la domiciliarità								
C.4.	Trasporto sociale								
D.1.	Centri con funzione socio-educativa-ricreativa								
D.2.	Centri con funzione socio-assistenziale								
D.3.	Centri e attività a carattere socio-sanitario								
D.4.	Centri servizi per povertà estrema								
D.5.	Integrazione retta/voucher per centri diurni								
E.1.	Alloggi per accoglienza di emergenza								
E.2.	Alloggi protetti								
E.3.	Strutture per minori a carattere familiare								
E.4.	Strutture comunitarie a carattere socio-assistenziale								
E.5.	Strutture comunitarie a carattere socio-sanitario								
E.6.	Strutture di accoglienza notturna per povertà estrema								
E.7.	Servizi per Aree attrezzate di sosta per comunità rom, sinti e caminanti								
E.8.	Integrazione retta/voucher per strutture residenziali								
F.1	Potenziamento professioni sociali								
F.2	Progetti di Vita Indipendente e per il "dopo di noi"								
F.3	Progetti sperimentali per il sostegno alla figura del "caregiver" familiare								
F.4	Servizi sociali per la prima infanzia (asili nido e innovativi)								
F.5	Centri per maschi maltrattanti (CAM)								
F.6	Interventi conciliazione vita-lavoro								
F.7	Interventi di inclusione per LGBTI								



ALT. 1	Altri interventi (<i>specificare</i> _____)									
ALT. 2	Altri interventi (<i>specificare</i> _____)									
ALT. 3	Altri interventi (<i>specificare</i> _____)									
ALT. 4	Altri interventi (<i>specificare</i> _____)									
ALT. 5	Altri interventi (<i>specificare</i> _____)									



3.1.2 - Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ed il Piano operativo del MLPS (D.D. n. 450/2021)

Come detto, il quadro appena illustrato è quello che abbiamo definito essere il *plafond ordinario* dei Piani sociali di zona, ossia lo stanziamento minimo di base che tutti gli Ambiti territoriali saranno chiamati a programmare e gestire per l'attuazione dei LEPS e delle priorità indicate tanto dal Piano nazionale quanto dal presente documento di programmazione regionale.

A questo ammontare di risorse si andranno ad aggiungere importanti e considerevoli fondi tutti destinati ugualmente alla costruzione del Piano sociale di zona e del sistema di welfare locale con particolare riferimento ai temi della non autosufficienza (e della promozione dell'autonomia e dell'integrazione delle persone con disabilità) e del contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale.

In primis, non può essere ignorato un significativo investimento che consentirà alla Puglia di avere a disposizione fra il 2022 e il 2025 (quindi per un periodo tendenzialmente sovrapponibile a quello dei prossimi Piani sociali di zona), risorse derivanti dal PNRR (M5C2) per un ammontare complessivo pari a circa 85 milioni su base triennale allocati su 3 investimenti e sette azioni prioritarie secondo lo schema di seguito riportato.

In particolare va sottolineato che la, già citata, **Componente 2 della Missione 5 (M5C2)** denominata "*Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore*" si articola a sua volta in tre sottocomponenti ed una di queste, dedicata a "*Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale*" di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si articola in **3 Investimenti e 2 Riforme**.

Gli investimenti sono i seguenti:

- **I 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;**
- **I 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità;**
- **I 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta.**

Le riforme, già richiamate in precedenza, sono le seguenti:

- **Riforma 1.1 - Legge quadro per le disabilità;**
- **Riforma 1.2 - Sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti.**

A loro volta gli investimenti sono declinati in azioni più specifiche (7) rispetto alle quali gli Ambiti territoriali dovranno costruire apposite progettualità da candidare a finanziamento.

Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti. Si prevede di finanziare quattro linee di attività:

- (i) interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità;
- (ii) interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare non autosufficienti;
- (iii) interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale;



-
- (iv) interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali.

Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità. L'investimento prevede una sola progettualità (con il concorso di tre azioni diverse ed integrate) finalizzata ad allargare all'intero territorio nazionale le **progettualità per la "vita indipendente" e per il "dopo di noi"** sperimentate negli anni. L'attenzione è in particolare rivolta agli aspetti legati alla **progettazione individualizzata (a)**, agli aspetti legati alla **residenzialità (b)** ed a quelli legati all'**autonomizzazione attraverso il lavoro (c)**.

Investimento 1.3 – Destinato alla promozione di progetti di **Housing temporaneo e stazioni di posta**. Si prevede di rafforzare i sistemi territoriali di presa in carico delle persone senza dimora o in povertà estrema attraverso due distinte linee di attività:

- (i) promozione di forme di residenzialità basata sui modelli dell'**"housing first"** (prima la casa);
- (ii) realizzazione di **centri servizi per il contrasto alla povertà** diffusi nel territorio.

Nell'ambito di tale programma, come si evince dal Piano operativo approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, saranno finanziate una serie di progettualità (circa 3 per Ambito territoriale) attraverso la formulazione di apposito Avviso pubblico non competitivo (con procedura "a sportello" fino ad esaurimento delle risorse) articolato in sub azioni come in precedenza indicato e diretto agli stessi Ambiti territoriali. Tali progettualità saranno strettamente connesse ed interrelate con i Piani sociali di zona e le relative risorse andranno a potenziare lo stanziamento prima indicato e sinteticamente descritto che abbiamo definito *plafond ordinario*.

In particolare il Piano operativo ministeriale ha previsto una prima fase di raccolta di Manifestazioni di Interesse (una sorta di "pre-adesione") circa le progettualità che ciascun Ambito territoriale intende candidare a finanziamento. Tale azione preliminare, messa in atto attraverso un lavoro di coordinamento da parte della Regione realizzato con appositi incontri e connesse interlocuzioni tecniche con tutti gli Ambiti territoriali nel corso delle scorse settimane, ha consentito di definire, anche nella logica della progettazione sovra-ambito atta a raccordare gli interventi dei singoli ATS sì da garantire una omogenea copertura del territorio regionale, una ipotetica "mappa delle progettualità" che potenzialmente potranno essere destinatarie di finanziamenti ad hoc sul citato programma attraverso la procedura ad evidenza pubblica prima richiamata (Avviso) che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato lo scorso 15 febbraio 2022 con Decreto Direttoriale n. 5. Il prospetto che segue offre una visione d'insieme, su base regionale, delle progettualità che presumibilmente vedranno la luce nei prossimi mesi e per le quali si può ipotizzare sin d'ora un'attuazione che dispiegherà i suoi effetti a partire dal secondo anno di attuazione del presente Piano (2023).



MAPPA REGIONALE DELLE M.I. DI AMBITO INVIATA A MLPS

N	P	AMBITI	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.2	1.3.1	1.3.2	TOT	Capofila con i segeunti Ambiti
1	ba	Altamura	NP			1	1	1		3	Gioia- Triggiano - Grumo su1.1.4
2	ba	Bari	1		1		1	1	1	5	
3	ba	Bitonto				PART	1			1	
4	ba	Conversano	1	1		PART	1			3	
5	ba	Corato	1		NP	PART	1		1	3	
6	ba	Gioia del colle	S		1	PART	1			2	
7	ba	Grumo Appula	1	NP		PART	1			2	
8	ba	Modugno	1		1	PART	1	PART		3	
9	ba	Mola di Bari	1			PART	1		1	3	
10	ba	Molfetta	NP	NP	NP	1	1	1	NP	3	Bitonto - Corato - Modugno su1.1.4 - + Modugno su1.3.1
11	ba	Putignano	1			1	1			3	Conversano e Mola su1.1.4
12	ba	Triggiano			1	PART				1	
13	br	Brindisi	PART	PART	PART	1	1	1	PART	3	con tutti PROV BR su1.1.4 e con Mesagne su1.3.1
14	br	Fasano	1	1	PART	PART	1	PART	PART	3	con Francavilla su1.1.1 e con tutti PROV BR su1.1.2
15	br	Francavilla Fontana	PART	PART	1	PART	1	1	PART	3	con tutti PROV BR su1.1.3 e con Fasano su1.3.1
16	br	Mesagne	1	PART	PART	PART	1	PART	1	3	con Brindisi su1.1.1 e con tutti PROV BR su1.3.2
17	bt	Andria	1	1		PART	1		1	4	Barletta su1.3.2
18	bt	Barletta			1	1		1	PART	3	Andria, Canosa e Trani su1.1.4
19	bt	Canosa di Puglia	1			PART	1			2	
20	bt	San Ferdinando di Puglia	1		1		1			3	
21	bt	Trani	NP	NP		PART	1	1		2	
22	fg	Cerignola		NP		1	1	1	NP	3	Manfredonia su1.1.4
23	fg	Foggia		NP	1	1	1	1	1	4	Vico del Gargano su1.1.4
24	fg	Lucera	1		1	PART	1		NP	3	
25	fg	Manfredonia		1		PART	1		1	3	
26	fg	San Marco in Lamis	1	1	NP	PART	1		NP	3	
27	fg	San Severo				1	1	1		3	Lucera - S. Marco - Troia su1.1.4
28	fg	Troia	1	1		PART	1			3	
29	fg	Vico del Gargano	1	1		PART	1			3	
30	le	Campi Salentina	1	1		PART	1			3	
31	le	Casarano	1				1	NP	1	3	
32	le	Gagliano del Capo	1		1		1			3	
33	le	Galatina	1			1	1			3	Gallipoli su1.1.4
34	le	Gallipoli	1		1	PART	1			3	
35	le	Lecce	NP		1	1	1	1	NP	4	Campi Salentina su1.1.4
36	le	Maglie	1		NP		1	NP	1	3	Poggiardo su1.3.2
37	le	Martano	1			1	1			3	con Nardò su1.1.4
38	le	Nardò	1		1	PART	1			3	
39	le	Poggiardo	1			1	1			3	con Maglie1.1.4
40	ta	Ginosa	1		1	PART	1			3	
41	ta	Grottaglie	PART	1			1		1	3	
42	ta	Manduria			1		1			2	
43	ta	Martina Franca	1			1	1			3	Ginosa- Massafra su1.1.4
44	ta	Massafra	1		NP	PART	1		1	3	Grottaglie su1.1.1
45	ta	Taranto	1		1			1		3	
TOTALE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PROPOSTE DAGLI AMBITI			29	9	16	13	42	11	11	131	
DISPONIBILITA' INDICATA DA MLPS PER GLI AMBITI TERRITORIALI PUGUESI			28	8	13	13	47	11	11	131	
DIFFERENZA (DISP - PROPOSTE)			-1	-1	-3	0	5	0	0	0	

NP	Proposte progettuali non prioritarie
PART	E' prevista l'adesione, in qualità di PARTNER, alla progettualità di altro Ambito territoriale
1	Proposta progettuale presentata, in qualità di soggetto capofila, in partenariato con altri Ambiti territoriali



3.1.3 – Altre risorse aggiuntive di derivazione comunitaria, nazionale e regionale

A corredo delle risorse strutturalmente afferenti al Piano sociale di Zona ed a quelle appena descritte che il PNRR (M5C2) apporterà in modo significativo ai sistemi locali di welfare del nostro Paese, gli Ambiti territoriali saranno chiamati ad attivare specifiche progettualità coerenti con ulteriori bandi nazionali. Si tratta di cospicue risorse che vanno programmate non solo in coerenza con le direttive nazionali ad esse sottese ma anche e soprattutto in una logica di programmazione generale e di integrazione con il *plafond ordinario* di risorse descritte nelle righe precedenti (come potenziato dagli investimenti PNRR) cercando di concentrarsi su quegli interventi risultati più carenti oppure “sotto-finanziati” rispetto alle reali esigenze del territorio. Tra le predette risorse si declinano in maniera sintetica e non esaustiva:

- le risorse che afferiranno al PON Inclusione 2021-2027, che potranno essere utilizzate dagli Ambiti territoriali anche per il rafforzamento della macchina amministrativa sottesa all'erogazione delle prestazioni sociali (con un investimento che si preannuncia più cospicuo rispetto al precedente programma e che punterà a sostenere gli investimenti di consolidamento del sistema locale di welfare anche guardando in modo più specifico alle tante altre professionalità sociali diverse dagli Assistenti sociali);
- le risorse residue su PAC (componente minori e componente anziani) per come saranno riallocate dall'AdG a partire dal II semestre 2022;
- le risorse allocate su progetti ancora in corso sul precedente PON Inclusione (Avviso 3/2016, Avviso n. 1/2019 – PAIS, Avviso n. 1/2021 - PrInS), integrate da ultimo attraverso il fondo REACT-EU;
- le risorse derivanti dalla programmazione comunitaria ordinaria (Fondi SIE classici, FSE-FESR) che saranno destinati dalla Regione Puglia al tema dell'inclusione sociale nell'ambito di quello che è definito come **Obiettivo di Policy n. 4 “Un'Europa più sociale”**.

Il 2023, inoltre, è l'anno in cui si registrerà il completamento delle azioni di spesa a valere sull'attuale POR 2014/2020 (seppur con strascichi significativi sino al 2025 per quanto concerne le azioni cofinanziate con il POC).

Nell'ambito del POR Puglia 2014/2020, due assi hanno inciso notevolmente, attraverso le specifiche azioni di riferimento, sulla programmazione territoriale degli ambiti, favorendo azioni di contrasto alle povertà e incrementando la capacità dei cittadini pugliesi di accedere a servizi e interventi sociali e socio sanitari offerti dalla rete infrastrutturale presente a livello regionale.

Nello specifico:



- **l'Asse VIII (FSE)** – “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale “, mediante l'azione 8.6 “Interventi per la conciliazione”, ha consentito il finanziamento dei Voucher di conciliazione minori per le annualità 2020/2021 e 2022/2023;
- **l'ASSE IX (FESR-FSE)** – “Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione” ha consentito con l'Azione 9.1 “Azioni sperimentali contro la povertà” e con l'Azione 9.4 “Interventi di presa in carico finalizzati all'inclusione socio lavorativa” di supportare la gestione sul territorio della misura regionale denominata “Reddito di Dignità” e con l'azione 9.7 “Interventi volti all'aumento e alla qualificazione dei servizi socio-sanitari ed educativi”, di finanziare le misure regionali buoni servizio infanzia e adolescenza e buoni servizio anziani e disabili. Sempre sul medesimo asse non va dimenticato il notevole investimento, ancora in corso, destinato al potenziamento dell'infrastrutturazione sociale (Avviso 1 e 2 del 2015) oltre che le azioni volte a promuovere programmi e progetti di innovazione sociale nell'ambito della strategia denominata “PUGLIASOCIALEINN”.

Stante l'impatto sociale, economico e lavorativo delle predette misure nel contesto regionale, è intendimento della Regione Puglia promuovere nel nuovo POR Puglia 2021/2027 il mantenimento degli interventi, nella consapevolezza della necessità di porre in essere correttivi finalizzati:

- rispetto agli interventi in materia di povertà, ad evitare la sovrapposizione della misura regionale (Re.D.) rispetto a quella prevista dalla normativa nazionale in materia (Reddito di Cittadinanza);
- rispetto alle misure collegate all'infrastrutturazione sociale ed all'erogazione di buoni servizio, a mantenere un equilibrio tra offerta pubblica e offerta privata dei servizi e, con riferimento specifico ai buoni servizio, a consentire una migliore e più ampia integrazione tra quota di risorse derivanti dalla misura regionale di sostegno della domanda e quota di risorse ulteriori che gli Ambiti territoriali e Comuni devono autonomamente continuare ad investire in materia di servizi per minori anziani e disabili.

Oltre alle appena descritte risorse di derivazione comunitaria, anche la Regione continuerà a porre in essere azioni specifiche mediante il trasferimento di risorse aggiuntive, sempre rientranti nella programmazione di Piano di zona quali:

- risorse per la realizzazione di Progetti di Vita Indipendente e di azioni di promozione del “Dopo di noi”;
- risorse per misure a sostegno del collocamento comunitario di genitori separati con figli;
- risorse per il finanziamento dei diversi interventi ricompresi nel Piano Regionale sulla Famiglia;



-
- risorse per progetti di contrasto agli sprechi alimentari.

A tali risorse vanno certamente aggiunte, per aver il quadro complessivo di opportunità e strumenti disponibili per il prossimo triennio, tutte le risorse afferenti a fondi specifici di valenza regionale (si pensi al Fondo regionale per la non autosufficienza – FRA – per gli interventi in materia, ma anche alle recenti dotazioni di bilancio regionale destinate, ad esempio, a progetti sperimentali in materia di lotta al *cyber-bullismo* e di promozione di *sportelli per l'autismo* entrambi da realizzare in ambito scolastico) così come gli ulteriori fondi definiti e/o incrementati dalla già citata Legge di Bilancio per il 2022 (L. 234/2021), tra i quali si cita a solo titolo di richiamo non esaustivo:

- il Fondo di solidarietà Comunale (FSC);
- il Fondo per i servizi di trasposto degli alunni con disabilità (comma 174);
- Fondo per le politiche a favore delle persone con disabilità (comma 178);
- Fondo per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione (comma 179).

3.2 – Costruzione, aggiornamento, monitoraggio e valutazione del Piano sociale di zona

Il Piano Sociale di Zona si compone dei contenuti previsti dallo schema di indice proposto nel successivo Allegato B. Sono parte integrante del Piano Sociale di Zona le schede di programmazione finanziaria (scheda A per gli interventi di Ambito e scheda B per i servizi a sola valenza comunale) e le schede progettuali di dettaglio in numero corrispondente agli interventi programmati a valenza di Ambito (rimangono facoltative quelle a valenza comunale). Sono strumenti indispensabili del Piano Sociale di Zona e costituiscono atti propedeutici all'approvazione dello stesso:

- le schede di rilevazione della spesa sociale storica (su format regionale);
- le schede per la rendicontazione al 31.12.2021;
- il prospetto di dettaglio di determinazione dei residui disponibili da riportare nel nuovo Piano di zona (con indicazione della fonte di finanziamento e dell'atto di assegnazione);
- le schede di programmazione finanziaria 2022-2024 del Fondo Unico di Ambito (scheda A);
- le schede di programmazione finanziaria degli eventuali servizi a valenza comunale (scheda B);
- le schede di programmazione finanziaria degli eventuali servizi a valenza di altre risorse (scheda C);
- il Regolamento dell'Ufficio di Piano;
- il Regolamento del Fondo Unico di Ambito (non previsto per gli Ambiti monocomunali);



-
- l'Accordo di programma con la ASL/DSS (almeno schema approvato in Consiglio Comunale);
 - la Convenzione per la gestione associata sottoscritta (o i documenti di costituzione e funzionamento del Consorzio tra i Comuni).

Ai fini di supportare il monitoraggio e la valutazione in itinere del Piano sociale di zona, gli Ambiti territoriali sono chiamati ad elaborare apposite Relazioni sociali annuali come previsto dal Reg. n. 4/2007. In tal senso con il presente Piano Regionale si assume l'impegno a definire nuovi indirizzi, orientamenti e strumenti per la redazione della Relazione sociale. Fino ad allora rimangono vigenti gli strumenti già in precedenza utilizzati e le relative indicazioni di utilizzo. I nuovi strumenti, invece, saranno validi per la redazione della Relazione sociale a partire dall'anno 2023 (per il resoconto della prima annualità – 2022 – dei nuovi Piani sociali di zona).

In questa sede preme evidenziare, tuttavia, come le nuove modalità terranno in debito conto l'esigenza di integrare il precedente set di dati e informazioni sia per adeguarlo al nuovo impianto normativo e di programmazione che per rilevare informazioni su alcune dimensioni di analisi afferenti alla valutazione della qualità dei servizi e della soddisfazione della loro utenza. In particolare, si prevede di predisporre strumenti di interlocuzione con l'utenza, a partire dai servizi/prestazioni definibili come LEPS, proseguendo poi con le altre azioni prioritarie. Ciò al fine di rilevare il grado di soddisfazione di alcune importanti elementi quali, ad esempio:

- grado e frequenza del turnover degli operatori;
- competenze e professionalità degli operatori;
- adeguatezza delle prestazioni ricevute rispetto ai bisogni;
- adeguatezza delle infrastrutture e delle strumentazioni in dotazione;
- rispetto dei tempi e delle modalità di erogazione delle prestazioni;
- efficacia dei risultati diretti (delle prestazioni sull'utente del servizio) ed indiretti (sul benessere e sulla qualità di vita del nucleo familiare di riferimento).
- costo delle prestazioni (ove ci sia compartecipazione alla spesa).

I risultati di tale rilevazione, che dovrà avere carattere periodico e prevedere la possibilità per gli utenti di presentare proposte migliorative, saranno oggetto della Relazione sociale di Ambito.



3.2.1 - Procedure, tempi e modalità di approvazione del Piano sociale di zona

Il R. Reg. n. 4/2007 e s.m.i. ha previsto, all'art. 13, nell'ambito della procedura per l'approvazione dei Piani Sociali di Zona, lo strumento della **Conferenza di Servizi**, ai sensi di quanto disposto dalla L. 15/2005 e s.m.i.

In particolare, il comma 4 del sopracitato art. 13 prevede che il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito territoriale, ovvero l'Assemblea Consortile, adottino il Piano Sociale di Zona al termine del percorso partecipato funzionale alla sua stesura.

L'approvazione del Piano Sociale di Zona, pertanto, avviene attraverso la Conferenza di Servizi.

Detta Conferenza di Servizi è indetta dal Comune capofila dell'Ambito stesso, ovvero dal Consorzio. Ad essa partecipano altresì la Regione Puglia, la ASL competente e l'Amministrazione provinciale di riferimento. Queste ultime si esprimono per quanto eventualmente di competenza.

La partecipazione della Regione al percorso di approvazione si sviluppa con modalità di affiancamento al Coordinamento Istituzionale e all'Ufficio di Piano oltre che di supporto allo svolgimento della Conferenza dei Servizi. Il parere di conformità agli indirizzi qui previsti da parte della Regione è, peraltro, requisito necessario ai fini del finanziamento del Piano sociale di zona.

Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della Deliberazione di Giunta Regionale con cui si approva il presente Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022-2024, decorrono i 60 giorni entro i quali l'Ambito territoriale sociale con il suo Ufficio di Piano elabora la proposta di Piano sociale di Zona per il triennio 2022-2024 (secondo apposite linee guida operative e strumenti forniti dalla Regione Puglia), avendo promosso ogni utile iniziativa per il coinvolgimento del partenariato istituzionale e sociale nel percorso di programmazione partecipata. Entro tale termine la proposta di Piano deve essere adottata dal Coordinamento Istituzionale di Ambito (o Assemblea Consortile).

Dopo l'adozione della proposta di Piano di Zona, a cura del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito territoriale, il responsabile dell'Ufficio di Piano provvede a trasmettere l'intera documentazione alla Regione - Assessorato al Welfare – Sezione Inclusione Sociale Attiva, che ne esamina i contenuti (pre-istruttoria) rispetto alla coerenza con gli indirizzi regionali di programmazione ed i vincoli previsti dai Decreti nazionali di riparto dei fondi afferenti al Piano sociale di zona e comunica formalmente l'esito positivo della pre-istruttoria oppure formalizza richiesta di modifiche ed emendamenti al fine di addivenire all'approvazione definitiva del piano da parte dei Consigli comunali dei Comuni facenti parte dell'Ambito, ovvero, all'approvazione del piano da parte del Consiglio comunale del comune capofila (ai



sensi di quanto previsto in Convenzione) dell'Ambito capofila ove all'uopo delegato, e alla successiva convocazione della Conferenza di Servizi decisoria di chiusura del procedimento.

Nel caso del Consorzio l'approvazione del Piano avviene in Assemblea consortile.

Successivamente alla fase di "preistruttoria", essendo intervenuta l'opportuna definizione formale della forma di gestione associata (approvazione della Convenzione in tutti i Consigli comunali e relativa sottoscrizione o costituzione del Consorzio), nonché dopo l'approvazione del Piano da parte degli organi consiliari competenti, il responsabile unico del procedimento in seno al Comune capofila dell'Ambito territoriale (ovvero del Consorzio), appositamente e formalmente nominato dal Coordinamento Istituzionale, indice la Conferenza di Servizi per l'approvazione del Piano Sociale di zona, trasmettendo la proposta di Piano, così come approvata, agli Enti che partecipano alla Conferenza di Servizi.

Tale indizione deve avvenire comunque entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della Deliberazione di Giunta Regionale con cui si approva il presente Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022-2024.

Qualora l'associazione di Comuni sia disciplinata da Convenzione per la gestione associata della funzione ex art. 30 TUEL, alla Conferenza di Servizi partecipa formalmente solo il Comune capofila. Si precisa che la Conferenza di servizi viene celebrata previa approvazione del Piano sociale di zona da parte di ogni Consiglio comunale e/o del solo Comune capofila a seconda di quanto definito in Convenzione.

Nei successivi 15 giorni, viene convocata la conferenza di servizi con la quale si procede all'approvazione definitiva del Piano sociale di zona.

La conferenza di servizi di approvazione del Piano sociale di zona ha natura di **conferenza di servizi decisoria ex art 14 comma 2 l. 241/1990** (e s.m.i.) e dovrà essere espletata nel rispetto delle procedure e dei tempi previsti dall'art 14 e seguenti della l. 241/1990.

In caso di mancato rispetto del termine dei 90 giorni relativo all'indizione della conferenza di servizi la Giunta Regionale diffida l'Ambito ad adempiere, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2007.

3.2.2 - Modalità e tempi di rendicontazione e aggiornamento

A seguito dell'approvazione del Piano Sociale di Zona ed annualmente gli Ambiti Territoriali sono tenuti a:

- redigere, entro il 31 marzo, il rendiconto delle risorse impegnate al 31/12 dell'anno precedente (secondo le indicazioni e con gli strumenti forniti dagli Uffici regionali competenti);



-
- aggiornare, entro il 30 aprile, la programmazione sociale del piano sociale di Zona (secondo le indicazioni e con gli strumenti forniti dagli Uffici regionali competenti).
 - redigere, entro il 30 giugno, la Relazione sociale relativa all'anno precedente conferendo i dati e gli indicatori previsti dai vigenti flussi informativi regionali e nazionali (salvo diverse indicazioni specifiche di volta in volta comunicate in relazione ai singoli flussi informativi).

Stante la cadenza annuale di rendicontazione e di aggiornamento della programmazione durante la vigenza del Piano sociale di zona , è opportuno che in sede di approvazione del Piano sociale di zona da parte del Consiglio comunale sia inserita espressa delega al Coordinamento Istituzionale in termini di approvazione della rendicontazione annuale e dell'aggiornamento annuale della programmazione finanziaria, lasciando la presa d'atto degli stessi documenti alla Giunta comunale del Comune capofila.

Come detto, la rendicontazione dovrà essere predisposta dall'Ambito territoriale entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello oggetto di rendiconto. In sede di rendicontazione, l'Ambito potrà procedere alla revisione della programmazione proposta in sede di approvazione del Piano sociale di zona, allineando quest'ultima al dato contabile risultante dagli impegni assunti nell'anno di riferimento, sempre nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente Piano e dei vincoli previsti dai Decreti nazionali di riparto dei vari fondi utilizzati.

In merito si precisa che sia in fase di programmazione che in fase di rendiconto dovrà essere rispettato il limite del mantenimento della spesa sociale storica e/o del cofinanziamento minimo obbligatorio comunale.

Qualora in sede di rendiconto si rilevi l'inosservanza, in difetto, da parte dell'Ambito del limite del cofinanziamento obbligatorio per l'annualità di riferimento, così come previsto dal presente piano, il medesimo Ambito correrà il rendiconto con espresso impegno a integrare la quota minima di cofinanziamento obbligatorio per le annualità successive di vigenza del PSdZ, per lo stesso importo.

Il rendiconto (da redigersi sulla base di specifico format che sarà reso disponibile dalla Regione), dovrà essere effettuato con dettagli specifici relativi all'utilizzo di ciascun fondo assegnato (FGSA, FNA, FNPS, FPOV) oltre che sul cofinanziamento comunale.

L'importo indicato come impegnato al 31/12 dell'anno precedente dovrà essere altresì supportato dall'indicazione analitica degli atti amministrativi di impegno della spesa corrispondente all'importo rendicontato. Il rendiconto dovrà essere corredato dal dato riferito alle liquidazioni. Il rendiconto prima dell'invio formale in regione dovrà essere condiviso in Cabina di regia e restituito in termini di risultato al partenariato sociale. All'approvazione del rendiconto provvede:



- per gli Ambiti Territoriali monocomunali, il Coordinamento Istituzionale coincidente con la Giunta Comunale;
- per gli Ambiti pluricomunali, il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale, con successiva presa d'atto del rendiconto da parte dell'organo giuntale del Comune capofila e dei Comuni facenti parte dell'Ambito, fatta salva l'ipotesi in cui la Convenzione di Ambito contenga delega all'approvazione del rendiconto in favore del solo comune capofila (per i Consorzi l'approvazione avviene in Assemblea Consortile).

La programmazione finanziaria, approvata unitamente al Piano Sociale di Zona 2022/2024, rappresenta uno strumento dinamico che, nei limiti dei criteri minimi e inderogabili in materia di percentuali di allocazione di risorse e/o nei limiti inderogabili di finanziamento, è soggetta ad un naturale aggiornamento nel corso di attuazione del Piano sociale di zona, determinato da:

- aggiornamento della programmazione per l'inserimento di risorse nuove o per l'adeguamento degli importi originariamente stanziati;
- allineamento della programmazione ai risultati del rendiconto dell'anno successivo.

Di norma l'Ambito può aggiornare la programmazione finanziaria del PSDZ in qualsiasi momento dell'anno, e comunque sempre in sede di rendicontazione, qualora il budget di quest'ultima non risulti allineato alla prima. L'aggiornamento della programmazione, sia in corso di anno, sia per l'annualità successiva, comporta sempre l'aggiornamento delle schede di dettaglio approvate in sede di Piano sociale di zona e dei prospetti complessivi della programmazione finanziaria e l'invio di tutto il materiale aggiornato ai competenti uffici regionali per la conseguente verifica di conformità agli indirizzi regionali ed ai vincoli previsti dai Decreti nazionali di riparto. L'aggiornamento della programmazione, prima dell'invio formale in Regione, dovrà essere condiviso in Cabina di regia e restituito in termini di risultato al partenariato sociale.

All'approvazione dell'aggiornamento della programmazione si provvede secondo le stesse modalità definite per la rendicontazione.

In sede di programmazione della 1^a annualità di vigenza del PSdZ, l'Ambito è tenuto a effettuare analitica ricognizione dei cd residui di stanziamento afferenti al PSdZ 2018/2021. Per residuo di stanziamento si intendono tutte le risorse assegnate e liquidate all'Ambito ma non impegnate entro la data del 31/12/2021 e pertanto confluite in avanzo vincolato. In aggiunta alle predette risorse confluiscono nei cd. residui di stanziamento le somme accertate come credito in favore del Comune capofila a titolo di compartecipazione del comune facente parte dell'Ambito al cofinanziamento obbligatorio.



La voce afferente ai residui di stanziamento PSDZ 2018/2021 rappresenta fonte di finanziamento primaria delle schede intervento della progettazione di dettaglio 2022/2024 e dovrà essere impegnata in via prioritaria rispetto alle altre fonti di finanziamento.

La voce afferente ai residui di stanziamento PSDZ 2018/2021, ove contenente risorse comunali, non può essere computata ai fini del raggiungimento del cofinanziamento obbligatorio di Ambito.

3.3 – La gestione associata e l'organizzazione dell'Ambito territoriale: indicazioni e priorità

Il prossimo Piano sociale di zona si contraddistingue, come già rilevato, per una programmazione articolata e complessa di un sistema plurimo e variegato di interventi e servizi, pertanto presuppone un livello di coordinamento e governance accurato ed efficace.

3.3.1 – La concertazione territoriale

La L.R. n. 19/2006 ha disegnato un sistema di welfare plurale con responsabilità ed obiettivi condivisi tra i diversi attori istituzionali e sociali, favorendo la partecipazione dei cittadini singoli e associati alle diverse fasi del processo di costruzione della rete locale dei servizi. Nel merito, poi, il Regolamento Reg. n. 4/2007, in combinato disposto con altre Leggi regionali di settore (si pensi ad esempio alla L.R. n. 3/2016 che introduce il Reddito di Dignità) e con diversi documenti ed atti di programmazione hanno nel tempo definito le modalità e gli strumenti per assicurare tale partecipazione alle diverse fasi di definizione, implementazione e monitoraggio dei interventi e dei servizi afferenti al sistema integrato di welfare regionale, da parte di diversi soggetti istituzionali, così come delle Organizzazioni Sindacali confederali e delle rappresentanze organizzate della cooperazione sociale e del volontariato, senza tralasciare i diversi soggetti e le organizzazioni che, a diverso titolo, operano nell'ambito del sistema di welfare fino al singolo cittadino nelle forme di rappresentanza ed aggregazione, anche informale, in cui questo può operare.

In questo senso va ricordato che la partecipazione dei cittadini e del partenariato istituzionale e sociale ai processi di elaborazione delle politiche di intervento di una Pubblica Amministrazione come la Regione, così come di un Ente locale (anche in forma associata come nel caso degli Ambiti territoriali sociali) è una delle modalità principali attraverso cui si sostanzia il principio di sussidiarietà, che ha trovato rilevanza costituzionale con



l'approvazione della Legge Costituzionale n. 3/2001 nel rinnovato art. 118. Il nuovo dettato costituzionale sancisce che la sussidiarietà è una forma di esercizio della sovranità popolare che le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate a promuovere ed incentivare, che allarga la titolarità dell'azione amministrativa finalizzata all'interesse collettivo fino alla partecipazione dei cittadini singoli o associati, assegnando loro un ruolo di responsabilità rispetto a sé stessi e alla propria comunità.

Per gli Ambiti territoriali, pertanto, non si tratta meramente di adempiere ad un precetto amministrativo previsto nell'ambito formale della procedura relativa alla elaborazione dei Piani sociali di zona, quanto piuttosto di porre in essere, concretamente, quel ruolo di soggetto promotore di cittadinanza attiva che il legislatore costituzionale gli ha assegnato in occasione della riforma del Titolo V della Costituzione. E' un principio cardine del nostro ordinamento ma può essere ancor più un potente strumento per mettere a valore le tante energie e risorse che il territorio può vantare.

Fatta questa doverosa premessa, occorre sottolineare che, con riferimento alla fase di programmazione dedicata alla stesura del proprio Piano sociale di zona, anche per la programmazione 2022/2024 e in continuità con il precedente piano, gli Ambiti territoriali devono provvedere a:

- a) pubblicare apposito avviso di avvio del percorso di progettazione partecipata per la stesura del Piano, ovvero dei relativi aggiornamenti, indicando tempi e modalità di funzionamento;
- b) istituire il tavolo di programmazione partecipata (denominato **Rete per l'inclusione e la protezione sociale di Ambito territoriale**) quale principale organismo di concertazione territoriale, avente come struttura di base la medesima definita a livello nazionale con il D. Lgs. n. 147/2017 (art. 21), eventualmente articolato per ambiti tematici o aree di intervento (tavoli tematici di co-progettazione);
- c) costituire nell'ambito della **Rete** un organismo ristretto, la **Cabina di regia territoriale**, formato solo da alcuni rappresentanti dei soggetti del Terzo settore (opportunitamente designati dai diversi soggetti e dalle organizzazioni operanti sul territorio), dai referenti territoriali delle Organizzazioni Sindacali confederali e da eventuali referenti di altre Amministrazioni Pubbliche, di volta in volta coinvolti in base alle tematiche affrontate; accanto alla Cabina di Regia opera il **Tavolo territoriale di confronto** con le Organizzazioni Sindacali confederali (quale strumento di confronto tra Ambito e referenti territoriali delle Organizzazioni Sindacali confederali con il compito di monitorare costantemente l'efficacia degli interventi attivati con il Piano di zona oltre che il rispetto dei diritti dei lavoratori in ambito sociale e di tutte le cittadine ed i cittadini).



Costituiti detti organismi di concertazione e partecipazione, sarà cura dell'Ambito territoriale assicurare il corretto funzionamento degli stessi, in termini di periodicità degli incontri, modalità di convocazione, verbalizzazione delle decisioni assunte; con appositi disciplinari/regolamenti di funzionamento si dovrà provvedere a garantire l'apporto dei citati soggetti in ciascuna delle fasi di predisposizione, attuazione e valutazione del Piano sociale di zona.

Va sottolineato, infine, che in sede di predisposizione del Piano sociale di zona e di aggiornamento dello stesso, l'Avviso Pubblico di indizione del percorso di concertazione ed i verbali dell'esito della fase di ascolto e degli incontri tenuti con la **Rete territoriale**, con la **Cabina di regia territoriale** e con il **Tavolo di confronto con le OO.SS.** (unitamente a tutto il materiale riferito alla fase di ascolto e concertazione) devono essere obbligatoriamente allegati e trasmessi con la documentazione del Piano stesso.

3.3.2 - La gestione associata delle funzioni amministrative

Al fine di rafforzare la gestione associata di Ambito territoriale si intendono integralmente confermati gli indirizzi già contenuti nel IV Piano Regionale Politiche Sociali in merito alla promozione di forme di gestione associata concretamente efficaci rispetto al processo decisionale e alle azioni attuative delle scelte di programmazione adottate, con particolare riferimento a:

- **Convenzione ex art.30 D. Lgs. n. 267/2000**, costituendo un Ufficio comune (che opera in luogo dei singoli uffici già competenti in via ordinaria) oppure delegando l'esercizio delle funzioni oggetto della Convenzione ad uno degli Enti partecipanti all'accordo (che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti), che di norma è individuato nel Comune capofila dell'Ambito territoriale sociale;
- **Consorzio**, ai sensi di quanto previsto dal già citato T.U.E.L. e dall'art. 1 comma 4 lett. f) della L. n. 33 del 15 marzo 2017;
- **partecipazione delle ASP** per un pieno sviluppo della programmazione sociale di Ambito territoriale, pur nel rispetto delle funzioni statutarie delle stesse Aziende e della normativa vigente in materia di concorrenza e trasparenza nella gestione dei servizi.

La struttura amministrativa responsabile della gestione associata esercita le potestà pubbliche conferitegli dagli Enti associati, con la possibilità di porre in essere anche atti a rilevanza esterna, con una competenza estesa sull'intero territorio degli Enti associati.

In tutti i casi, devono essere definiti analiticamente tutti i passaggi organizzativi con i quali la delega è strutturata:



- da una parte evitando che la traslazione di poteri non si concretizzi in una mera espoliazione, ma siano ben fondate le modalità con le quali i soggetti deleganti mantengono la possibilità di esercitare le funzioni di controllo e verifica (**corresponsabilità**);
- dall'altra attribuendo un certo grado di autonomia alle strutture associative evitando i passaggi amministrativi presso tutti i Comuni dell'Ambito, che determinerebbero rallentamenti nei procedimenti amministrativi e decisionali (**delega forte**).

Nel corso dell'attuazione del presente Piano regionale potranno essere adottate forme di incentivazione e facilitazione per favorire una sempre più efficace gestione associata attraverso un supporto tecnico-operativo in fase di definizione delle stesse, anche grazie al supporto di ANCI Puglia nell'ambito del programma di assistenza tecnica in essere.

Il ruolo delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)

Come detto, al fine di rafforzare la gestione associata di Ambito territoriale si richiama l'indirizzo già contenuto nel IV Piano Regionale Politiche Sociali in merito alla promozione di forme di gestione associata concretamente efficaci per la realizzazione del sistema locale dei servizi e degli interventi di welfare. Tra gli strumenti più utili allo scopo possono ritenersi incluse le forme di partecipazione delle ASP pugliesi allo sviluppo della programmazione sociale di Ambito territoriale, nel rispetto delle funzioni statutarie delle stesse Aziende pubbliche e della normativa vigente in materia di concorrenza e trasparenza nella gestione dei servizi.

Puntualizzare il ruolo delle ASP come soggetti attivi nel coordinamento istituzionale dell'Ambito territoriale sociale, in quanto soggetto pubblico, può contribuire ad una definizione della programmazione sociale ottimizzata, nei limiti delle materie di competenza.

Regolate dalla L.R. n. 15/2004, le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, nel perseguire fini statuari in ambito esclusivamente socio assistenziale e senza fini di lucro, operano con criteri imprenditoriali e, nell'ambito della propria autonomia, possono porre in essere tutti gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni derivanti dalla programmazione regionale e zonale.

La normativa regionale prevede espressamente, sotto il profilo della partecipazione alla realizzazione dei servizi e in coerenza con la programmazione regionale, che le ASP, quali soggetti attivi, condividano la programmazione e la realizzazione del sistema integrato di servizi sociali, intervenendo nelle fasi consultive e concertative della programmazione socio-



assistenziale a livello regionale e locale, concorrendo alla progettazione e alla realizzazione dei servizi e degli interventi

previsti dalla programmazione, partecipando alle intese per la definizione dei Piani sociali di zona ed alla stipula degli accordi di programma per l'attuazione degli stessi. Il coinvolgimento delle ASP garantisce pluralità di offerta e differenziazione degli interventi e dei servizi nella realizzazione degli obiettivi del piano delle politiche sociali.

In tal senso con il presente Piano sottolinea la possibilità di intraprendere un percorso, proprio nel periodo di vigenza della programmazione in oggetto, che porti a sperimentare, soprattutto in territori dove la numerosità dei Comuni facenti parte di un singolo Ambito territoriale rischia di rendere complessa e farraginoso la costruzione di efficaci forme di gestione associata, la possibilità di attivazione di forme più stringenti di collaborazione tra Ambito territoriale ed ASP presenti sul territorio ed eventualmente disponibili ad accettare tale nuova sfida.

E' evidente che tali percorsi dovranno essere attivati sentendo tutti gli attori territoriali coinvolti e garantendo una partecipazione diffusa di tutti gli *stakeholders* interessati.

3.3.3 – L'Ufficio di Piano di zona: organizzazione, funzioni e strumenti

Nell'ambito dei precedenti cicli di programmazione sociale si è molte volte sottolineato come **l'Ufficio di Piano rappresenti la principale risorse strategica per la costruzione di un efficace ed efficiente sistema di welfare locale.**

Questo elemento viene ripreso e rilanciato con forza anche nell'ambito del presente Piano Regionale delle Politiche Sociali per il triennio 2022-2024. Ancor più nella convinzione che serviranno davvero risorse e competenze elevate, plurime e strutturate per poter gestire la complessità di un documento strategico di assoluto rilievo come il Piano sociale di zona, chiamato ad integrarsi ancor più che in passato con altri strumenti e programmi (si pensi in primis alla programmazione comunitaria ordinaria – PON Inclusion 2021-2027, POR Puglia 2021-2027 – e straordinaria – Missione 5, Componente 2 del PNRR secondo quanto già indicato nel Piano operativo di recente approvazione da parte del MLPS e già in precedenza più volte citato).

Occorre pertanto dedicare la giusta attenzione alla definizione della struttura organizzativa dedicata all'Ufficio di Piano, considerato che la sua corretta strutturazione, con la destinazione di risorse umane in numero congruo rispetto alle competenze attribuite, è punto qualificante di tutta l'azione amministrativa del governo locale del sistema sociale e sociosanitario.



Non sfugge in proposito che nonostante siano trascorsi diversi anni dall'attuazione del primo Piano sociale di zona, la strutturazione di un Ufficio di Piano efficiente e congruo rispetto alle sfide da cogliere ed al lavoro da porre in essere, in alcuni Ambiti territoriali continua ad essere debole e poco efficace. La situazione che emerge dall'analisi dei dati e delle informazioni in possesso delle strutture regionali mostra uno sviluppo frammentato e disomogeneo di tale infrastruttura, con dotazioni organiche ampiamente insufficienti, tanto da risultare in molti casi uno dei più rilevanti elementi di criticità, se non il principale, per la corretta implementazione dei servizi previsti nei Piani di sociale di zona.

Pertanto con il presente Piano regionale si ribadisce la necessità di ottimizzare gli aspetti organizzativi, di coordinamento e di gestione dei servizi in capo all'Ufficio di piano. È indispensabile costituire un Ufficio solido, efficace ed efficiente, idoneo a rispondere in maniera più efficace e puntuale al nuovo sistema di governance associata, di gestire fonti di finanziamento diverse, di costruire ed implementare solidi sistemi informativi, di porre in essere procedure di attivazione e gestione dei servizi anche molto complesse, di dare corso all'attuazione sul singolo territorio alle tante e diverse misure regionali e nazionali che fanno ormai parte del nostro sistema ordinario di welfare e che, anche nei prossimi anni, dovranno essere assicurate in modo efficace.

Esplicitato tutto questo è utile sottolineare che l'Ufficio di Piano deve essere costituito come struttura dotata di risorse professionali, finanziarie e strumentali adeguate per qualità, dimensionamento e continuità rispetto ai compiti affidati ed al modello organizzativo individuato.

Volendo sintetizzare in modo schematico i tratti salienti della sua organizzazione è possibile richiamare i seguenti elementi:

- a) *autonomia funzionale;*
- b) *esclusività delle risorse umane assegnate rispetto ai compiti ed alle competenze affidate;*
- c) *suddivisione chiara di responsabilità e competenze;*
- d) *presidio dell'interazione con altri soggetti (in primis con il DSS per la sfera sociosanitaria);*
- e) *raccordo con le strutture tecniche dei Comuni associati e facenti parte dell'Ambito territoriale.*

L'Ufficio di Piano deve, innanzitutto, essere una struttura funzionalmente autonoma e operativa attraverso la quale l'Ambito territoriale predispone tutti gli adempimenti e le attività necessarie all'implementazione ed attuazione del Piano sociale di zona e delle altre eventuali progettazioni a valere sul cofinanziamento regionale, nazionale e comunitario.

Le figure professionali assegnate ad esso devono godere di ambiti di azione autonoma di cui possano/debbono rispondere. Ciò significa operare su un doppio livello: da una parte la pianificazione strategica degli obiettivi da raggiungere e dei servizi da erogare; dall'altra



l'autonomia e la responsabilità operativa nel gestire le risorse per raggiungere quanto concordato con l'Amministrazione (Coordinamento Istituzionale).

È opportuno che sia costituito come nucleo fondante dell'ufficio un gruppo ristretto di persone con competenze adeguate che dedichino un tempo continuativo ed esclusivo alle funzioni di programmazione e progettazione, comprensiva delle attività di monitoraggio e valutazione, quelle di gestione tecnica e amministrativa e quelle contabili e finanziarie.

E' possibile individuare, in linea con le precedenti programmazioni, alcune funzioni strategiche da presidiare all'interno dell'Ufficio di Piano al fine di operare in modo efficace.

Funzione di programmazione e progettazione che comprende le attività di:

- ricerca, analisi e lettura della domanda sociale;
- ricognizione e mappatura dell'offerta di servizi;
- gestione dei processi partecipativi;
- predisposizione dei Piani di zona;
- progettazione degli interventi;
- analisi dei programmi di sviluppo;
- monitoraggio dei programmi e degli interventi;
- valutazione e verifica di qualità dei servizi/interventi;
- gestione dei flussi informativi ricompresi nel SISR, nel SIOSS e nel SIUSS.

Funzione di gestione tecnica e amministrativa che comprende le attività di:

- supporto tecnico alle attività istituzionali;
- attività di regolazione del sistema;
- gestione delle risorse umane;
- predisposizione degli strumenti amministrativi relativi alla attività di erogazione degli interventi;
- e dei servizi (bandi, regolamenti, provvedimenti di autorizzazione, etc.).

Funzione di gestione contabile e finanziaria che comprende le attività di:

- gestione contabile delle attività di competenza dell'Ufficio di Piano;
- programmazione, monitoraggio, gestione e rendicontazione delle risorse finanziarie ordinarie stanziare per l'implementazione del Piano sociale di zona, assegnate al Fondo unico di Ambito;
- gestione dei rapporti con gli Uffici finanziari degli Enti associati, con particolare riferimento alla quota di cofinanziamento da parte dei singoli Enti in termini di risorse proprie;
- gestione della fase di liquidazione della spesa;
- controllo di gestione del Piano sociale di zona;



-
- programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse rinvenienti da fonti finanziarie diverse da quelle ordinarie e coordinamento delle stesse con le risorse ordinarie del fondo unico di Ambito;
 - supporto alla gestione finanziaria, al monitoraggio ed alla rendicontazione delle risorse afferenti a specifiche misure "a regia" regionale e/o nazionale.

E' evidente che lo svolgimento di tali funzioni può essere esercitato con una dotazione di personale professionalmente competente e impegnato a tempo pieno nella gestione delle relative attività. **L'Ufficio di Piano deve, dunque, essere composto da almeno 3 persone assegnate in pianta stabile al funzionamento dell'ufficio stesso e che assumano la responsabilità per ognuna delle funzioni ad esso attribuite.**

Nello specifico:

- **1 con responsabilità della funzione di *programmazione e progettazione***
- **1 con responsabilità della funzione di *gestione tecnica e amministrativa***
- **1 con responsabilità della funzione di *gestione finanziaria e contabile***

A supporto dell'Ufficio di Piano, così nella minima configurazione composto, potrà operare, in particolar modo per la funzione di progettazione, l'Assistente Sociale Specialista individuato quale Coordinatore del Servizio Sociale Professionale di Ambito.

Possono, eventualmente, supportare tale nucleo "stabile", secondo schemi organizzativi/accordi adottati su base territoriale, per alcune specifiche attività:

- i referenti del DSS/ASL di riferimento, in relazione alle attività connesse all'attuazione degli interventi oggetto di integrazione;
- gli assistenti sociali del servizio sociale professionale e/o del segretariato sociale di Ambito territoriale.

Oltre a descrivere la composizione dell'Ufficio, si ribadisce la necessità che le risorse umane assegnate all'Ufficio di Piano operino per lo stesso in via esclusiva. Il solo ricorso alle prestazioni aggiuntive o al lavoro straordinario si è infatti rivelato nel tempo largamente insufficiente ed inadeguato, visto che non garantisce continuità al funzionamento dell'Ufficio stesso, ne rallenta l'operatività e ne riduce l'efficacia e la responsabilizzazione rispetto al conseguimento degli obiettivi.

Tale esclusività può essere garantita solo mediante l'assegnazione di specifiche risorse umane dedicate in via esclusiva (con chiaro ordine di servizio e secondo gli istituti previsti dalla vigente normativa in materia) con riferimento al personale interno/dipendente del Comune capofila e/o di altri Comuni che compongono l'Ambito territoriale, ma anche con il ricorso a personale esterno alle Amministrazioni coinvolte, individuato per garantire la presenza di tutte le competenze necessarie per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, laddove i Comuni non abbiano disponibilità interna.



In ogni caso è opportuno rimarcare l'opportunità che il personale individuato venga assegnato allo stesso ufficio almeno per la durata dell'intero triennio di vigenza del prossimo Piano sociale di zona, evitando inefficaci meccanismi di rotazione e di turn-over che non garantiscono qualità al lavoro della struttura e di conseguenza all'implementazione del Piano sociale di zona e dei servizi in esso ricompresi.

E' utile specificare in relazione a quanto sin qui rappresentato che **in sede di predisposizione del Piano sociale di zona l'Ambito territoriale dovrà specificare il modello organizzativo e la composizione dell'Ufficio di Piano, indicando i nominativi dei suoi componenti e del suo responsabile ed allegando la documentazione amministrativa a supporto di tale scelta (regolamento, ordini di servizio, contratti, provvedimenti di nomina, etc.).**

Si sottolinea, infine, che **solo la comprovata organizzazione dell'Ufficio di Piano secondo le modalità prima indicate** dà la possibilità di **utilizzare risorse derivanti dai trasferimenti ordinari del Piano sociale di zona e dai collegati fondi a cofinanziamento per i costi di gestione dell'Ufficio stesso**, secondo quanto indicato nelle righe seguenti.

In proposito va chiarito, innanzitutto, che per la realizzazione di tale intervento è possibile allocare, rispetto ai trasferimenti erogati all'Ambito territoriale, **esclusivamente risorse afferenti al Fondo Globale Socio-Assistenziale**. A queste possono essere aggiunte **quote di cofinanziamento comunale**.

In particolare sarà possibile utilizzare **fino a 150.000,00 € all'anno** (con i costi di personale compresi tra le spese ammissibili) **nel solo caso in cui si dimostri di dotare l'Ufficio di Piano di almeno n. 3 componenti stabili**, al fine di presidiare le funzioni amministrative fondamentali dello stesso Ufficio.

Eventuali risorse premiali cui l'Ambito potrà accedere nel corso del triennio potranno aggiungersi a tale dotazione minima di risorse.



3.3.4 – L'organizzazione del Servizio Sociale Professionale

Ulteriore elemento di rilievo per una efficace governance dell'Ambito territoriale va rintracciata nella necessaria azione di 'strutturalizzazione', coordinamento ed organizzazione del Servizio sociale professionale. Il Servizio Sociale Professionale di Ambito è costituito dallo staff di Assistenti Sociali operanti nell'Ambito stesso ed è utile a garantire la gestione unitaria ed associata dei Servizi e degli Interventi, nonché l'esercizio coordinato delle funzioni sociali previste nel Piano Sociale di Zona.

In conformità al quadro normativo vigente ed ai sensi di quanto emerge dalle linee di programmazione nazionali in materia di welfare, con il presente Piano Regionale delle Politiche Sociali si ribadisce pertanto la necessità di strutturare il **Servizio Sociale Professionale di Ambito territoriale**, quale servizio di prossimità del sistema locale di welfare, primo responsabile dell'attuazione degli interventi ricompresi nel PdZ, della fase di orientamento, ascolto, presa in carico dei casi e fronteggiamento dell'emergenza sociale sul territorio di riferimento.

Il servizio ed i suoi operatori (assistenti sociali) agisce quale componente strumentale dell'Ufficio di Piano per la realizzazione del sistema integrato di welfare locale, è infatti trasversale a tutti i Servizi specialistici e svolge uno specifico ruolo di coordinamento operativo e monitoraggio della rete degli stessi.

Il **Servizio Sociale Professionale** di Ambito è individuato come servizio essenziale, costituito da uno staff di assistenti sociali operanti a livello di Ambito, definito in ragione della copertura del fabbisogno rilevato e nell'orizzonte di raggiungere il parametro definito come LEP a livello nazionale in norma primaria.

Il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale è tenuto ad approvare uno specifico *Disciplinare di funzionamento* del **Servizio Sociale Professionale** di Ambito. In tale *Disciplinare* sono contenute norme dirette a disciplinare la composizione, le attribuzioni, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e l'articolazione a livello territoriale del **Servizio Sociale Professionale** di Ambito.

Il **Servizio Sociale Professionale** di Ambito deve essere costituito da un numero adeguato di Assistenti Sociali (incardinati presso i singoli Comuni e/o direttamente presso l'Ambito territoriale) in modo tale da coprire il fabbisogno territoriale determinato secondo i parametri, individuati a livello nazionale di 1 operatore ogni 5.000 abitanti.

Uno degli Assistenti Sociali, individuato dal Coordinamento Istituzionale, assumerà le funzioni di coordinatore del Servizio Sociale Professionale di Ambito per il raccordo tra l'Ufficio di Piano, i singoli Servizi Sociali comunali ed i restanti servizi territoriali. Il coordinatore è affiancato da appositi referenti, individuati dallo stesso Coordinamento



Istituzionale, per ciascuna delle aree di azione in cui si articola tradizionalmente il ruolo e l'azione del SSP:

- area socio educativa;
- area socio assistenziale;
- area sociosanitaria.

Il **Servizio Sociale Professionale** di Ambito (articolato nelle predette aree tematiche di intervento):

- svolge la propria attività finalizzata alla realizzazione degli obiettivi e degli interventi previsti dal Piano sociale di zona;
- opera nel rispetto dei principi, universalmente riconosciuti, della dignità di tutte le persone e dei principi definiti dal Codice Deontologico della Professione;
- coordina la propria attività con altri interventi professionali allo scopo di pervenire alla definizione dei problemi sociali dell'utente o della famiglia e alla formulazione di proposte e progetti per i percorsi risolutivi delle criticità, attivando le risorse che possono concorrere alla rimozione degli ostacoli;
- attraverso l'articolazione territoriale e in collaborazione con il servizio di Segretariato Sociale, favorisce i cittadini nell'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito, promuove e sostiene i processi di maturazione sociale e civica, favorisce i percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergia e aiutino singoli e gruppi in situazioni di svantaggio;
- opera in collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di obiettivi ed azioni comuni che rispondano in maniera articolata, integrata e differenziata ai bisogni emergenti in un sistema di rete di servizi (con particolare riferimento all'UVM);
- svolge attività di rilevazione, monitoraggio, analisi e valutazione di nuovi ed emergenti bisogni.

Nell'ambito di tali attività e funzioni, il Coordinatore del **Servizio Sociale Professionale** di Ambito, tenuto conto delle direttive amministrativo-gestionali del Responsabile dell'Ufficio di Piano, sovrintende a tutte le azioni necessarie per il buon funzionamento del Servizio stesso e per l'efficace erogazione di servizi ed interventi previsti dal Piano sociale di zona. Nello svolgimento di tale funzione collabora stabilmente con l'Ufficio di Piano.

Il Coordinatore del **Servizio Sociale Professionale** di Ambito inoltre:

- coordina, sotto il profilo tecnico, il Servizio;
- fornisce all'Ufficio di Piano l'apporto tecnico nella predisposizione degli atti di programmazione e progettazione per l'attuazione del Piano di Zona;
- assicura la funzionalità del Servizio, attraverso il coinvolgimento adeguato di tutti gli assistenti sociali nominati, e la corretta ripartizione dei carichi di lavoro;



-
- collabora con il Segretariato Sociale nella raccolta delle informazioni e dei dati presso tutti i soggetti attuatori di servizi, al fine di realizzare il sistema di monitoraggio e valutazione;
 - favorisce, in seno all'Ufficio di Piano, l'azione di coordinamento dei programmi degli Uffici Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito, in relazione alle finalità e obiettivi del Piano di Zona;
 - fornisce apporto tecnico all'Ufficio di Piano ai fini dell'aggiornamento periodico del Piano di Zona e della progettazione di dettaglio, in applicazione degli indirizzi regionali e/o di specifiche esigenze territoriali.

A partire dalle predette indicazioni di carattere generale, dunque, ciascun Ambito dovrà avere cura di organizzare il servizio sul proprio territorio, definendolo nel proprio documento di Piano sociale di zona, d'intesa con le risorse umane interessate e nel pieno coinvolgimento di tutte le Amministrazioni comunali facenti parte dell'Ambito.